

**1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO
2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE REDATTA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPU**

**ALLEGATO A
PROSPETTO SINOTTICO DEL NUOVO STATUTO**

**ALLEGATO B
PROSPETTO ARTICOLI 3, 23, 28, 31 E 36**



**Relazione degli Amministratori
al Progetto di fusione per incorporazione
in Banche Popolari Unite S.c.p.a.
di Banca Lombarda e Piemontese S.p.a.
ed alle connesse modifiche statutarie**

Bergamo, 19 gennaio 2007

Indice del documento

1	Illustrazione e motivazioni dell'operazione	3
1.1	Principi guida dell'operazione	3
1.2	Razionale Industriale	4
1.3	Linee guida di integrazione.....	6
1.4	Creazione di valore.....	7
2	Società che partecipano alla fusione	11
2.1	Società incorporante: BPU	11
2.2	Società incorporanda: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	18
3	Situazione patrimoniale di fusione.....	26
4	Valori attribuiti alle società interessate	27
5	Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e metodi di valutazione adottati	29
5.1	Premessa.....	29
5.2	Data di riferimento della Relazione.....	29
5.3	Esito della Due Diligence.....	29
5.4	Principali difficoltà di valutazione.....	29
5.5	Criteri di valutazione adottati	30
5.6	Considerazioni valutative.....	30
5.7	Metodologie di valutazione utilizzate	31
5.8	Sintesi dei risultati.....	36
6	Modalità di assegnazione delle azioni di BPU e loro caratteristiche	37
7	Aspetti giuridici dell'operazione	38
8	Aspetti contabili e fiscali dell'operazione	39
8.1	Aspetti contabili dell'operazione	39
8.2	Aspetti fiscali dell'operazione	41
9	Effetti della fusione su BPU	43
9.1	Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica.....	43
9.2	Effetti sulla composizione dell'azionariato	45
9.3	Effetti sugli accordi art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58.....	46
10	Il Nuovo modello di Statuto: da aggiornare alla luce delle recenti modifiche	47
10.1	Modifiche statutarie connesse alla nuova governance aziendale: il modello "dualistico"	47
10.2	Altre modifiche statutarie	51
11	Valutazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso	56

Allegato A: Prospetto sinottico del nuovo Statuto

Allegato B: Prospetto articoli 3, 23, 28, 31 e 36

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banche Popolari Unite S.c.p.a. sul progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (*)

1 Illustrazione e motivazioni dell'operazione

1.1 Principi guida dell'operazione

Il Gruppo Banche Popolari Unite, nell'ambito delle proprie strategie di sviluppo, ha esaminato le opportunità connesse all'aggregazione con altri Istituti Bancari. In questo ambito sono stati avviati contatti esplorativi con il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, finalizzati alla creazione di un nuovo Gruppo Bancario che, collocandosi tra i principali operatori a livello nazionale, consentirà di svolgere un ruolo di primaria importanza.

I Consigli di Amministrazione di BPU Banca (di seguito anche "l'incorporante", "BPU Banca", "BPU", la "Banca", la "Società" o "la Capogruppo") e di Banca Lombarda (di seguito anche "l'incorporata", "Banca Lombarda" o "BL"), hanno approvato, in data 13 novembre 2006, un "Protocollo d'Intesa" per l'avvio di un Nuovo Gruppo, la cui Capogruppo preserverà la matrice popolare di BPU Banca, sarà quotata in Borsa ed inserita nel MIB30.

L'integrazione tra i due gruppi, entrambi già contraddistinti da solide basi, risulterà favorita dalla forte coerenza degli attuali modelli organizzativi delle due entità. Il Nuovo Gruppo adotterà il modello organizzativo polifunzionale, federale e integrato, in cui una pluralità di società bancarie, finanziarie e assicurative, dotate di autonomia operativa, saranno chiamate a realizzare, sviluppando forti rapporti di complementarietà, un unico disegno imprenditoriale sotto la guida e la regia della Capogruppo, responsabile della definizione della strategia, della promozione dell'integrazione e dei controlli.

BPU e Banca Lombarda ritengono che l'integrazione tra i due gruppi sia la miglior soluzione per raggiungere i comuni obiettivi di crescita di valore attraverso il rafforzamento della competitività nei mercati di appartenenza, la massimizzazione delle economie di scala e di scopo, l'incremento dell'attività a supporto della clientela e la valorizzazione delle rispettive aree di *best practice*; l'operazione è volta inoltre a tutelare l'autonomia e l'indipendenza delle Banche e la prossimità sui territori e sulla clientela di riferimento.

I due gruppi intendono perseguire tali obiettivi preservando e valorizzando il radicamento nel territorio e la forza dei rispettivi marchi, coniugando tali elementi con una maggior efficienza delle rispettive strutture e con la condivisione di un progetto industriale comune contraddistinto da innovazione e orientamento al mercato, nonché di un sistema di *corporate governance* che consenta ad un tempo una salda unità di direzione e governo e la rappresentanza nell'aggregato bancario delle componenti originarie di rispettiva derivazione da BPU e da Banca Lombarda nel rispetto del **principio di pariteticità**.

Tale principio di pariteticità si rispecchia, in particolare, nella composizione degli organi di governo della Capogruppo, nonché nel principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali degli organi collegiali della Capogruppo e della loro alternanza nel tempo, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale.

(*) Si precisa che sia il Progetto di Fusione, sia la presente Relazione degli Amministratori hanno formato oggetto di una prima delibera dei Consigli di Amministrazione di BPU e di BL in data 12 dicembre 2006.

1.2 Razionale Industriale

Nell'ultimo decennio, il sistema creditizio è stato caratterizzato da un incremento della pressione competitiva, anche a seguito dell'avvio di un intenso processo di consolidamento, sia in ambito domestico che internazionale, favorito da spinte evolutive quali la globalizzazione e liberalizzazione dei mercati, l'armonizzazione della regolamentazione in ambito europeo, l'innovazione tecnologica e finanziaria, lo sviluppo dei mercati dei capitali e la maggiore apertura del mercato italiano con ingresso di operatori esteri.

Assume quindi rilevanza per gli operatori bancari di medie dimensioni l'attuazione di un processo aggregativo che permetta il conseguimento di obiettivi di rafforzamento competitivo in linea con le tendenze in atto, preservando al tempo stesso le specificità che ciascun istituto esprime a livello locale sia in termini di competenze che di legami con il territorio di elezione.

In tale contesto, il progetto di integrazione tra il Gruppo BPU e il Gruppo Banca Lombarda (di seguito anche l'"**Operazione**") permette al gruppo nascente dall'aggregazione di collocarsi tra i *top players* a livello nazionale.

Il progetto di integrazione, condotto in un'ottica di totale condivisione e collaborazione tra i due Gruppi, troverà attuazione attraverso la fusione per incorporazione (di seguito, anche solo "**la Fusione**") di BL in BPU, regolamentata dalle norme meglio richiamate nel successivo capitolo 7.

La Fusione porterà all'integrazione delle due Banche Capogruppo, con costituzione di un unico soggetto strategico unificante, quotato, in grado di esprimere gli indirizzi strategici ed esercitare il controllo su tutte le strutture e società del Nuovo Gruppo, nell'ambito del quale le Banche Rete manterranno comunque autonomia operativa a presidio dei territori di tradizionale insediamento.

Il Nuovo Gruppo si caratterizzerà per aggregati di assoluto rilievo¹:

- capitalizzazione di Borsa al 18 gennaio 2007 pari a oltre € 13,5 miliardi;
- una rete composta da circa 1.970 sportelli (4° network in Italia con una quota di mercato a livello nazionale del 6,3%);
- circa 21.500 dipendenti;
- oltre 4 milioni di clienti;
- raccolta diretta pari a € 82 miliardi circa (5° posto in Italia, 1° tra le banche popolari);
- impieghi a clientela per circa € 80 miliardi (5° posto in Italia, 1° tra le banche popolari);
- risparmio gestito pari a circa € 59 miliardi (3° posto in Italia, 1° tra le banche popolari), di cui € 23 miliardi riferiti all'attività di *private banking*;
- totale attivo di circa € 112 miliardi (6° posto in Italia, 2° tra le banche popolari).

L'Operazione assume un'importante valenza strategica per i due Gruppi, anche grazie all'elevata complementarietà delle strutture distributive e produttive, dei prodotti e della clientela.

In termini di struttura distributiva, ad esempio, il Nuovo Gruppo presenterebbe:


- una fortissima presenza nelle regioni più ricche del Paese: Lombardia (oltre 930 filiali con QDM = 15,4%), Piemonte (circa 220 filiali con QDM = 8,6%) e Marche (circa 110 filiali con QDM = 9,8%);

¹ Dati patrimoniali al 30 settembre 2006.

- la *leadership* nelle province di elezione con QDM > 25% : Bergamo (circa 180 filiali con QDM = 26,5%), Brescia (circa 250 filiali con QDM = 29,5%), Varese (circa 130 filiali con QDM = 29,6%) e Cuneo (circa 130 filiali con QDM = 25,9%);
- una QDM superiore al 10% in ben 21 province: oltre alle 4 province sopra indicate, Milano (la quota del 10,1% del Nuovo Gruppo è particolarmente significativa in questa piazza), Pavia, Alessandria, Ancona, Macerata, Viterbo, Crotone, Bari, Cosenza, Reggio Calabria, Matera, Potenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Brindisi, Foggia e Taranto²;
- assenza di significative sovrapposizioni territoriali.


Di seguito sono mostrate le distribuzioni territoriali delle reti facenti capo a BPU (Figura 1), BL (Figura 2) e al Nuovo Gruppo (Figura 3).

Figura 1. Rete territoriale BPU




Filiali al 30.06.2006 (n)	1.181
Quota di Mercato	3,8%

Figura 2. Rete territoriale BL



Filiali al 30.06.2006 (n)	787
Quota di Mercato	2,5%

Figura 3. Rete territoriale Nuovo Gruppo



Filiali al 30.06.2006 (n) = 1.968	Quota di Mercato = 6,3%
-----------------------------------	-------------------------

■ qdm < 2% ■ 2% ≤ qdm < 5% ■ 5% ≤ qdm < 10% ■ 10% ≤ qdm < 20% ■ 20% ≤ qdm < 30% ■ qdm ≥ 30%

² La soglia del 10% in termini di QDM viene tipicamente considerata rilevante al fine di beneficiare di uno sviluppo delle masse di raccolta più che proporzionale rispetto alla presenza territoriale in termini di sportelli.

In termini di Fabbriche Prodotto, il portafoglio di BPU e BL evidenzia da un lato l'opportunità di conseguire significative economie di scala nei settori in cui entrambi i Gruppi sono già presenti, dall'altro di accedere ad una più ampia base di clientela nelle aree di attività in cui solo uno dei due attualmente opera (Figura 4).

Figura 4. Principali Fabbriche Prodotto³

	Gruppo BPU	Gruppo Banca Lombarda e Piemontese
Asset management	BPU Pramerica (€ 23,7 miliardi di AUM)	Capitalgest/Grifogest (€ 21,6 miliardi di AUM)
Leasing	BPU Esaleasing (circa € 3,3 miliardi di <i>asset</i> locati, flussi per circa € 750 milioni)	SBS Leasing (circa € 3,2 miliardi di <i>asset</i> locati, flussi per circa € 900 milioni)
Credito al consumo	B@nca 24-7 (circa € 2,3 miliardi di impieghi alla clientela, flussi per circa € 720 milioni), focalizzata su mutui, cessione del V e carte di credito	SILF (circa € 1,5 miliardi di impieghi alla clientela, flussi per circa € 600 milioni), focalizzata su Prestiti Finalizzati
Corporate banking	Centrobanca (circa € 5,6 miliardi di impieghi alla clientela)	
Factoring		CBI Factor (circa € 1,2 miliardi di impieghi alla clientela)
Bancassurance Danni	BPU Assicurazioni (circa € 180 milioni di premi)	
Bancassurance Vita	Partnership con Aviva (Aviva Vita, circa € 550 milioni di premi) BPU Assicurazioni Vita (€ 230 milioni di premi)	Partnership con Cattolica (Lombarda Vita, circa € 1,2 miliardi di premi)

1.3 Linee guida di integrazione

Le principali linee guida dell'integrazione possono essere così riassunte:

- costituzione di un Nuovo Gruppo in grado di competere con i principali operatori a livello nazionale e con potenzialità di sviluppo a livello internazionale, caratterizzato da:
 - matrice popolare
 - modello federativo, in grado di valorizzare la forza distributiva delle Banche Rete, salvaguardandone l'identità dei marchi e il radicamento territoriale, e capace di rappresentare un polo di attrazione per altri istituti bancari
 - forte enfasi alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo delle professionalità presenti in ciascuno dei due Gruppi d'origine
- focalizzazione sui fabbisogni e sulle esigenze della clientela attraverso:
 - modelli di servizio differenziati per segmento
 - costante innovazione dell'offerta

³ Dati al 30/9/06

- elevato sforzo commerciale rivolto alla clientela accompagnato da sistemi informatici e formazione del personale di forte qualità
- iniziative finalizzate a supportare la clientela all'estero
- valorizzazione delle Fabbriche Prodotto presenti nei due Gruppi d'origine, anche per il tramite di partnership con qualificati operatori internazionali, cogliendo l'opportunità di:
 - accedere ad una base di clientela maggiormente estesa e distribuita su tutto il territorio nazionale
 - internalizzare i margini in quei settori dove uno dei due Gruppi non è oggi presente (*Factoring* per BPU, *Corporate & Investment Banking*, Cessione del V° dello stipendio e *Bancassurance* Danni per BL)
 - fornire ai propri clienti un livello di servizio ed una qualità dell'offerta che differenzino sul mercato il Nuovo Gruppo
- rapido conseguimento di economie di scala, anche grazie al comprovato *track record* del management dei due Gruppi nella gestione dei processi di integrazione, al fine di:
 - massimizzare il potenziale sinergico dell'Operazione
 - migliorare il *cost income ratio* complessivo del Nuovo Gruppo e, in ultima analisi, aumentarne la redditività
- presidio integrato dei rischi finanziari, creditizi e operativi.

1.4 Creazione di valore

L'Operazione consentirà al Nuovo Gruppo di beneficiare di sinergie derivanti da:

- ottimizzazione della consistenza degli organici nelle diverse aree infrastrutturali (strutture centrali, IT, back office, Fabbriche Prodotto, etc.);
- riduzione delle spese amministrative;
- gestione centralizzata degli acquisti, beneficiando della maggiore capacità negoziale;
- messa a fattor comune delle *best practice* interne a ciascun Gruppo (sia in termini di costo che di ricavi);
- valorizzazione su più ampia scala delle aree di specializzazione (es. *corporate & investment banking*, assicurazione danni, *factoring*).

In via del tutto indicativa, sulla base di analisi di *benchmark* da confermare in sede di predisposizione del Piano Industriale di Integrazione successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte delle Assemblee delle due Banche, la potenzialità sinergica a regime del Nuovo Gruppo è stata prudenzialmente stimata pari a circa € 365 milioni annui, lordi d'imposta, di cui circa € 225 milioni da minori costi (pari al 9,1% dei costi 2005 dei due Gruppi) e circa € 140 milioni da maggiori ricavi (pari al 3,4% dei ricavi 2005 dei due Gruppi). Il raggiungimento della situazione a "regime" è previsto entro il 2010, con oltre il 90% delle sinergie conseguibili entro il 2009.

Nell'ipotesi di attivazione della Capogruppo entro il 1° semestre 2007, le sinergie saranno ottenibili coerentemente con la progressione temporale indicata in Tabella 1.

Tabella 1. Tempistica di realizzo delle sinergie

(€ milioni)	2007E	2008E	2009E	2010E
Sinergie di ricavo	5	50	110	140
Sinergie di costo	25	100	225	225
Sinergie totali	30	150	335	365

Non sono state, al momento, quantificate le potenziali sinergie derivanti da:

- razionalizzazione della rete distributiva;
- migliore gestione dei rischi di credito e operativi;
- miglior accesso al mercato dei capitali;
- rafforzamento della presenza estera a supporto della clientela.

Gli oneri di integrazione previsti sono stati prudenzialmente quantificati in € 380 milioni, di cui € 360 milioni spesi in conto economico nel 2007 e € 20 milioni ad incremento dell'avviamento in quanto direttamente collegati alla *business combination*. Il potenziale di creazione di valore risulta, quindi, nell'ordine di oltre € 2,3 miliardi, già al netto degli oneri di integrazione.

1.4.1 Sinergie di costo

L'integrazione dei due Gruppi permetterà di ottenere sinergie di costo stimate in complessivi € 225 milioni:

- le sinergie di costo relative al personale sono stimate in € 90 milioni, derivanti da una riduzione degli organici quantificata in circa 1.300 risorse. Tale efficientamento deriverà principalmente da:
 - ricorso ad esodi incentivati (stimati pari a circa 900 risorse)
 - mancata sostituzione del *turnover* / mancato rinnovo dei contratti di lavoro interinale o a tempo determinato (complessivamente stimati pari a circa 400 risorse, secondo un rapporto di mancata sostituzione del *turnover* / mancato rinnovo di interinali e TD pari a 1 su 4)
- le sinergie di costo relative alle altre spese amministrative sono stimate in € 135 milioni, circa il 17% delle spese amministrative dei due Gruppi, in linea con le esperienze interne e prudenziali rispetto a *benchmark* di mercato in quanto scontano il buon livello di efficienza dei due Gruppi
- le principali sinergie di spesa saranno ottenute da:
 - unificazione della piattaforma informatica: unificazione della rete di telecomunicazioni e degli apparati HW e razionalizzazione del parco applicativo del sistema informativo bancario e delle Fabbriche Prodotto
 - razionalizzazione degli *info provider*
 - centralizzazione della funzione acquisti, con ottimizzazione delle politiche di *sourcing* ed ottenimento di migliori condizioni di acquisto per i volumi raggiunti
 - razionalizzazione spazi e ottimizzazione della logistica
 - ottimizzazione delle spese di governo, consulenza e marketing
 - riduzione spese di gestione amministrativa in funzione della riduzione degli organici

1.4.2 Sinergie di ricavo

Le sinergie previste a regime nel 2010 saranno pari a circa € 140 milioni (€ 80 milioni sfruttando potenziali sinergie a livello di segmento / prodotto e € 60 milioni migliorando la produttività commerciale di rete):

- le potenziali sinergie di segmento / prodotto comprendono:
 - sviluppo medie imprese, grazie al salto dimensionale che facilita lo sviluppo del business creditizio tradizionale ed avanzato (finanza strutturata) e facilita l'acquisizione di competenze specialistiche
 - risparmio gestito, tramite l'opportunità di valorizzare l'alleanza con Pramerica con una più ampia base di clientela
 - credito al consumo, grazie ad una realtà più competitiva e di maggiori dimensioni e ad un ampliamento della gamma prodotti distribuita in rete
 - *bancassurance* ramo danni, attraverso la distribuzione dei prodotti BPU Assicurazioni sulla rete BL e un ampliamento della gamma prodotti
 - *leasing*, grazie sia alla maggiore competitività della nuova realtà che alle sinergie con l'offerta di Centrobanca
 - *factoring*, grazie all'utilizzo da parte di CBI Factor della rete BPU
- il miglioramento della produttività commerciale è reso possibile dalla condivisione dei modelli commerciali, della strumentazione a supporto (CRM), delle iniziative di formazione, etc.

L'Operazione avrà, tra l'altro, interessanti riflessi sul business con le PMI. Il piano d'integrazione enfatizzerà le competenze di Centrobanca e delle società di leasing e di factoring del Nuovo Gruppo, facilitando lo sviluppo dei servizi a supporto delle medie imprese nei loro processi di crescita e di internazionalizzazione, anche attraverso lo sviluppo di nuove aree di competenza nella finanza strutturata e nelle operazioni sul capitale.

1.4.3 Oneri di integrazione

Gli oneri di integrazione sono stimati, prudenzialmente, in € 380 milioni, di cui € 360 milioni spesi in conto economico nel 2007 e € 20 milioni ad incremento dell'avviamento, in quanto direttamente collegati alla *business combination*. Gli oneri spesi pari a € 360 milioni sono principalmente riconducibili alla risorse in esubero e agli interventi di migrazione dei sistemi:

- personale (€ 210 milioni): gestione degli esuberanti attraverso il ricorso ad esodi incentivati e accesso al Fondo di solidarietà e gli opportuni programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- IT (€ 120 milioni): integrazione dei sistemi informativi (HW, SW, logistica, formazione, migrazione dati, ecc);
- oneri di fusione (€ 30 milioni): gestione del programma di trasformazione e delle necessarie operazioni societarie.

1.4.4 Principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo post sinergie

I principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo, tenuto conto dei Piani Industriali *stand-alone* dei 2 Gruppi di origine e delle sinergie derivanti dall'Operazione sono:

- *Cost/Income* inferiore al 45% nel 2009;

- utile netto di oltre 1,4 miliardi di Euro nel 2009;
- ROE⁴ di oltre il 17% nel 2009;
- politica di dividendi della Nuova Capogruppo non inferiore a quella attuale di BPU Banca.

⁴ Depurato dall'avviamento generato dall'Operazione

2 Società che partecipano alla fusione

2.1 Società incorporante: BPU

2.1.1 Cenni storici e recente evoluzione

BPU è nata il 1° luglio 2003 dalla fusione per unione di tre banche: **Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Società cooperativa a responsabilità limitata (“BPB-CV”)**, **Banca Popolare Commercio e Industria Società cooperativa a responsabilità limitata (“BPCI”)** e Banca Popolare di Luino e di Varese Società per azioni (“BPLV”), che nel 1996 aveva abbandonato l’originaria forma cooperativistica per rendere possibile l’ingresso nell’ex Gruppo BPCI.

La Banca Popolare di Bergamo, una delle prime banche popolari fondate in Italia, viene costituita il 29 aprile 1869 con la denominazione di Banca Mutua Popolare della Città e Provincia di Bergamo.

La crescita della Banca avviene in forma graduale e costante nel tempo, in sintonia con il progressivo evolversi del tessuto economico del territorio di origine. Nel tempo, la Banca estende progressivamente la propria operatività alle province limitrofe e, a partire dai primi anni ottanta, presidia altri centri di rilievo nazionale, fra cui Roma.

Parallelamente al proprio autonomo sviluppo, sin dal 1913 Banca Popolare di Bergamo acquisisce alcune piccole realtà bancarie locali e, successivamente, alcuni istituti bancari di dimensione via via crescente, in coerenza con l’evoluzione del processo espansivo indirizzato ad aree contigue.

Nel 1984 Banca Popolare di Bergamo porta a termine l’acquisizione del pacchetto di controllo del Credito Varesino S.p.A., a seguito della cui incorporazione - avvenuta nell’estate del 1992 - è stata adottata la denominazione sociale di Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l..

Sempre nel 1992 la Banca Popolare di Bergamo, prima fra le banche popolari, viene ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano.

Nel 1995/96, con l’obiettivo di coniugare il radicamento nei mercati locali ed il raggiungimento di economie di scala, la Banca - dopo aver già perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale della Banque de Dépôts et de Gestion, operante in Svizzera, amplia ancor di più la propria presenza territoriale aggregando alcuni selezionati istituti di credito: nell’area Centro-Sud, la Banca Popolare di Ancona e, con essa, la Banca Popolare di Todi e la Cassa di Risparmio di Fano – poi ceduta nel 2005, nell’ambito degli accordi transattivi sul contenzioso per il controllo di Banca Popolare di Ancona - oltre alla Banca Popolare Campana, successivamente incorporata nella Banca Popolare di Napoli, questa a sua volta incorporata nella Banca Popolare di Ancona; nel Nord-Ovest, la piemontese Banca Brignone, incorporata nel mese di giugno 2002.

È del 2000, infine, il rilievo dalle altre banche popolari che ne erano socie delle quote partecipative al capitale di Centrobanca S.p.A., attraverso il quale la Banca Popolare di Bergamo – C.V. ha raggiunto il controllo dell’istituto stesso, nella prospettiva di dare ulteriore impulso all’attività di sostegno al mondo delle imprese.

L’accordo concluso con The Prudential Insurance Company of America ha portato nel gennaio 2002 all’ingresso nel capitale di FinanzAttiva Gestioni SGR – società del Gruppo BPB, poi ridenominata BPU Pramerica SGR – di Prudential International Investments Corporation, consentendo di sviluppare la gestione, il marketing e la vendita di prodotti e soluzioni di investimento (gestioni individuali e collettive) per la clientela italiana privata ed istituzionale.

La **Banca Popolare Commercio e Industria** nasce a Milano il 28 dicembre 1888 per iniziativa di settantasette industriali e commercianti operanti nel settore serico.

L'attività originaria, basata essenzialmente sulla fomitura di servizi relativi alla produzione e alla commercializzazione della seta, si integra all'inizio del 1900 con servizi finanziari per le attività del settore.

In concomitanza con la graduale ripresa delle attività produttive e commerciali del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizia l'organizzazione di quella che diventerà l'attuale Banca Popolare Commercio e Industria, denominazione assunta nel 1975.

L'intensificazione della presenza sul territorio avviene grazie a una serie di acquisizioni e incorporazioni di istituti bancari o filiali di banche italiane ed estere (tra cui nel 1977 l'incorporazione della Banca Popolare di Codogno, nel 1980 del Credito Lodigiano, nel 1991 della Banca Popolare di Vigevano, nel 1995 l'acquisizione di un ramo d'azienda dalla American Express Bank Ltd e, a fine 1998, di diciannove sportelli del Banco di Napoli).

Nel 1996 la Banca rileva, sia tramite il lancio dell'Offerta Pubblica d'Acquisto, sia con acquisti successivi, il 61,19% del capitale della Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A. la partecipazione della Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. in BPLV aumenta nel corso degli anni fino a raggiungere il 79,884%, prima della fusione con BPB-CV. Sempre nel 1996, a seguito di tale acquisizione, viene costituito il "Gruppo Bancario Banca Popolare Commercio e Industria".

Il Gruppo cresce nel 1998, con la creazione di Banca Popolare Commercio e Industria International S.A., entità lussemburghese attiva nel *private banking*. Un ulteriore e più determinante salto dimensionale avviene nel giugno 2001, quando viene perfezionato l'acquisto del pacchetto di controllo (75%) di Banca Carime S.p.A., banca meridionale con sede a Cosenza e oltre 300 sportelli operativi.

La nascita di BPU

L'operazione di fusione è stata approvata dalle Assemblee Straordinarie delle banche partecipanti alla fusione il 9 maggio 2003 (BPLV) e il 10 maggio 2003 (BPB-CV e BPCI). L'atto di fusione è stato perfezionato in data 24 giugno 2003.

Prima del perfezionamento della fusione e subordinatamente all'efficacia della stessa, al fine di preservare e valorizzare la presenza sul territorio dei relativi marchi, BPB-CV, BPCI e BPLV hanno scorporato le rispettive aziende bancarie, costituite dalla rete degli sportelli – con la sola esclusione di uno sportello della BPB-CV a Bergamo e di uno sportello della BPCI a Milano – a favore di due nuove banche, costituite in forma giuridica di società per azioni e interamente possedute dalle stesse: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB S.p.A.") e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI S.p.A."). In particolare le aziende bancarie scorporate da BPCI e BPLV sono confluite nella BPCI S.p.A., totalmente posseduta dalle due conferenti BPCI e BPLV proporzionalmente ai valori di conferimento.

La Capogruppo BPU e le Banche ad essa facenti capo hanno ereditato una tradizione di valori e di culture proprie del mondo cooperativistico popolare di cui le tre realtà bancarie originarie sono state portatrici nel corso della loro storia ultracentenaria, in particolare per quanto concerne lo stretto legame, non solo economico, con il territorio locale di operatività, che ha potuto così coniugarsi con i vantaggi di una dimensione *multiregionale* complessivamente più coerente con l'evoluzione del mercato globale.

Allo scopo di rafforzare tali legami il Gruppo BPU ha adottato sin dalla sua costituzione un *modello federativo*, con le banche rete (ad oggi quattro) che presidiano localmente l'operatività con la clientela, *integrato*, con l'accentramento in BPU di tutte le principali funzioni comuni di supporto e di servizio nonché di monitoraggio dei rischi, e *polifunzionale*, grazie alla presenza di una serie di

società prodotto operanti nel settore del risparmio gestito, del bancassurance, del corporate banking, del consumer finance e del leasing.

L'evoluzione del Gruppo BPU


A partire dal 1 luglio 2003, il Gruppo BPU ha realizzato diverse importanti operazioni societarie/organizzative nell'ambito del complessivo processo di integrazione, tra cui:

- migrazione di Banca Carime sul Sistema Informativo Target (maggio 2004);
- migrazione di Banca Popolare Commercio e Industria sul Sistema Informativo Target (novembre 2004);
- completamento di un assetto distributivo divisionale per segmento di clientela presso tutte le Banche Rete del Gruppo (2004), e focalizzazione dell'approccio commerciale attraverso l'applicazione diffusa di strumenti di CRM;
- risoluzione del contenzioso BPA, con OPA sul capitale residuo di Banca Popolare di Ancona e cessione a Intesa Casse del Centro della partecipazione in Cassa di Risparmio di Fano (3° trimestre 2005);
- fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU Leasing, ridenominata BPU Esaleasing (luglio 2006);
- accentramento delle attività informatiche delle Società Prodotto in BPU Centrosystem, società interamente partecipata dalla Capogruppo (novembre 2006);
- fusione per incorporazione di Banca Popolare di Todi in Banca Popolare di Ancona (dicembre 2006);
- riposizionamento di Centrobanca, accentuandone il ruolo di Banca Corporate per la clientela *captiva* del Gruppo;
- estensione degli accordi di partnership nell'Asset Management (Prudential) e nel Bancassurance Vita (Aviva) a tutto il Gruppo e conseguente rafforzamento delle Società Prodotto dedicate
- progressiva razionalizzazione del portafoglio partecipativo (es. Banca Italease, SI Holding, Meliorbanca, Arca Merchant, Arca BIM, ABF Leasing, partecipazioni nel settore del private equity).

2.1.2 Struttura del Gruppo

Il Gruppo BPU risulta così costituito:

Struttura del Gruppo Banche Popolari Unite al 30 settembre 2006



Sono inoltre incluse nell'area di consolidamento le attività e le passività in capo alle società veicolo:

- Albenza Srl, Albenza 2 Srl e Albenza 3 Srl provenienti dalle operazioni di cartolarizzazione originate negli anni 1999-2000-2001 dalla ex BPB-CV Srl;
- Orio Finance Nr. 1 Plc, Orio Finance Nr. 2 Plc e Orio Finance Nr. 3 Plc derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione originate negli anni 2000-2001-2002 da BPU International Finance Plc (ora liquidata);
- Sintonia Finance Srl, limitatamente alle attività e passività correlate alla cartolarizzazione originata nel 2003 da Centrobanca Spa.

- (1) Il controllo è in capo per il 99,9975% a Banche Popolari Unite Scpa e per il rimanente 0,0025% a Centrobanca Spa.
- (2) La percentuale di possesso considerata ai fini del consolidamento - pari al 40% - include una quota aggiuntiva - pari al 20% - riferita alle opzioni previste dal nuovo patto parasociale e la cui probabilità di realizzazione viene considerata elevata. La Società detiene il controllo al 100% di: By You Piemonte Srl, By You Liguria Srl, By You Mutui Srl, By You Adriatica Srl, By You Nord Srl, By You Centro Srl e By You Sud Srl, tutte consolidate con il metodo proporzionale all'interno del Gruppo BPU Banca.
- (3) Il 30 ottobre 2006 le partecipazioni sono state cedute a BPB Immobiliare Srl ai fini della successiva incorporazione di Immobiliare BPU in BPB Immobiliare.
- (4) L'8 luglio 2006 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU Leasing, con assunzione della nuova denominazione BPU Esaleasing Spa.
- (5) Il 31 luglio 2006 l'Assemblea straordinaria ha variato la denominazione da Centrosiel Spa a BPU Centrosystem Spa.
- (6) È in corso di perfezionamento la fusione per incorporazione nella Banca Popolare di Ancona.

2.1.3 Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici consolidati al 30 settembre 2006 confrontati con quelli al 31 dicembre 2005 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 settembre 2005 per il conto economico.

I dati sono riferiti agli schemi di bilancio di cui alla Circolare di Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 e redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Attivo	30/09/2006	31/12/2005
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.055.892	2.208.420
Attività finanziarie valutate al fair value	5.290.972	5.158.686
Altre attività finanziarie (1)	4.780.003	4.782.796
Crediti verso banche	1.907.591	3.331.015
Crediti verso clientela	49.798.318	47.460.761
Attività materiali e immateriali	2.607.861	2.616.533
Attività fiscali	573.229	706.822
Altre voci dell'attivo	2.172.660	2.598.601
Totale dell'attivo	70.186.526	68.863.634

Passivo	30/09/2006	31/12/2005
Debiti verso banche	6.607.514	6.366.914
Raccolta da clientela (2)	52.145.824	50.368.962
Passività finanziarie di negoziazione	449.994	348.941
Passività fiscali	526.596	622.277
Fondi a destinazione specifica (3)	679.737	681.833
Riserve tecniche	2.473.415	2.247.693
Altre voci del passivo	2.004.598	3.101.300
Capitale	861.135	860.124
Riserve (4)	3.402.498	2.926.234
Riserve da valutazione	120.395	241.838
Patrimonio di pertinenza di terzi	405.743	416.658
Utile di periodo	509.077	680.860
Totale del passivo e del patrimonio netto	70.186.526	68.863.634

(1) Somma delle voci 40 e 50

(2) Somma delle voci 20 e 30

(3) Somma delle voci 110 e 120

(4) Somma delle voci 170, 180 e 200

Conto economico	30/09/2006	30/09/2005
Margine di interesse	1.264.699	1.204.952
Commissioni nette	609.785	606.029
Margine di intermediazione	2.033.836	1.948.822
Risultato netto della gestione finanziaria	1.914.433	1.829.108
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.889.584	1.812.572
Oneri operativi	(1.088.116)	(1.119.536)
Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte	860.183	925.288
Utile dell'attività corrente al netto delle imposte	542.452	624.704
Utile di periodo	542.452	625.002
Utile di periodo di pertinenza della capogruppo⁵	509.077	593.680

Struttura Operativa

	30/09/2006	31/12/2005
Numero dei dipendenti	14.011	14.316
Numero degli sportelli bancari	1.186	1.184

2.1.4 Assetto societario

Il Capitale Sociale di BPU alla data della Presente relazione ammonta ad euro 861.206.710 rappresentato da n. 344.482.684 azioni del valore nominale di euro 2,50 cadauna.

BPU è una società cooperativa per azioni disciplinata dagli articoli del Libro Quinto, Titolo Sesto, Capo Primo del Codice Civile - in quanto applicabili alle banche popolari in relazione a quanto disposto dall'art. 150 bis del D.lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004 – e dal Capo Quinto, Sezione Prima del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di seguito anche "TUB".

In ragione della suddetta forma di società cooperativa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del TUB il capitale di BPU è largamente diffuso tra il pubblico. E' infatti stabilito il limite del possesso azionario nella misura dello 0,50% del capitale sociale (art. 30 comma 1). Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (art. 30 comma 2).

La Banca, appena rileva il superamento del limite dello 0,50% contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

⁵ L'utile netto normalizzato delle componenti non ricorrenti è risultato pari a circa 375 milioni di Euro al 30/9/06 con un incremento di oltre il 13% rispetto ai circa 330 milioni di Euro al 30/9/05

Sempre in base a quanto previsto dal suddetto art. 30 del TUB, ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La qualità di Socio si acquisisce previa presentazione di domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione contenente gli elementi richiesti dall'art. 8 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'accoglimento delle domande valutando gli interessi oggettivi della Banca, incluso quello della sua indipendenza ed autonomia, e il rispetto dello spirito della forma cooperativa.

Alla data di redazione della presente Relazione, il numero dei Soci iscritti a Libro Soci di BPU ammonta a n. 60.310.

In qualità di emittente di azioni quotate in mercati regolamentati italiani, BPU è soggetta alla specifica disciplina prevista dal Titolo terzo, Capo Secondo, Sezione Prima del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di seguito anche "TUF".

In tema di assetti proprietari, in particolare, l'art. 120 del TUF (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) prevede che coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% ne danno comunicazione alla società partecipata ed alla Consob.

A tal riguardo si evidenzia che, alla data della presente Relazione, risulta pervenuta la comunicazione del 10 agosto 2006 da parte di Fidelity International Limited, con sede Hamilton (Bermuda), attestante il possesso di n. 6.910.226 azioni pari al 2,006% del capitale sociale alla data della comunicazione.

Accordi ex art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

In data 1° agosto 2003 è stato sottoscritto un impegno comune tra i consiglieri di amministrazione di BPU di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria Scrl.

Tale impegno, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione di integrazione fra le originarie banche, è fondato sull'adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di BPU. Lo stesso, nel rispetto dell'esclusiva competenza gestionale dell'organo amministrativo e delle relative regole di governo, istituisce un sistema di preventiva consultazione tra i sottoscrittori in materia di designazione e/o espressione di gradimento di competenza del Comitato Nomine di BPU e rimesse alla decisione dei membri di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria Scrl. La finalità dell'impegno è di consentire la valutazione collegiale delle candidature e l'acquisizione degli elementi di giudizio provenienti da tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione dalla ex Banca Popolare Commercio e Industria scrl.

Nell'impegno viene precisato il valore morale e non giuridico del vincolo assunto dagli aderenti con durata triennale e rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da parte di uno o più aderenti almeno 6 mesi prima della scadenza

2.2 Società incorporanda: Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

2.2.1 Cenni storici e recente evoluzione

Il Gruppo Banca Lombarda, uno dei principali gruppi bancari italiani a diffusione pluriregionale, è attivo soprattutto in Lombardia e Piemonte e principalmente nelle province di Brescia, Cuneo, Pavia e Alessandria. Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. è la società capogruppo quotata del Gruppo

Banca Lombarda. La struttura organizzativa del Gruppo Banca Lombarda si basa su un modello federale ove la società capogruppo è responsabile in via primaria per la pianificazione strategica del Gruppo e per altre funzioni centralizzate, mentre le banche commerciali e le altre società agiscono con autonomia operativa e conservano i propri marchi e denominazioni.

L'attuale struttura del Gruppo Banca Lombarda deriva dalla fusione avvenuta nel 1998 del CAB S.p.A. ("**CAB**") con Banca San Paolo di Brescia S.p.A. ("**Banca San Paolo**"), e da successive acquisizioni societarie. Nel periodo fra il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha aumentato il proprio totale attivo da Euro 8,8 miliardi a Euro 38,3 miliardi, e si è trasformato da gruppo bancario locale in gruppo bancario pluriregionale.

Il CAB, fondato nel 1883 quale società anonima cooperativa denominata "Credito Agrario Bresciano", ha perseguito nel corso degli anni un programma di costante sviluppo, prevalentemente in provincia di Brescia, diversificando gradualmente la propria attività nei nuovi settori dell'intermediazione finanziaria. Dalla fine degli anni '80, il CAB ha realizzato numerose acquisizioni di banche locali consolidando la propria posizione nel territorio di riferimento. Nel 1978, le azioni del CAB sono state ammesse alla quotazione sul Mercato Ristretto di Milano e, nel 1995, sull'MTA.

La Banca San Paolo è stata costituita nel 1888 da esponenti della realtà bresciana in forma di società anonima cooperativa di credito denominata "Banca San Paolo". Negli anni successivi la banca ha progressivamente sviluppato le aree dell'attività creditizia, diversificandola, tra l'altro, nei comparti del risparmio gestito e del parabancario, consolidando il proprio ruolo istituzionale di realtà bancaria di riferimento nei mercati territoriali nei quali era maggiormente radicata.

Nel 1996, le azioni di Banca San Paolo sono state ammesse alla quotazione sull'MTA.

Nell'ambito del processo di consolidamento che ha interessato l'intero sistema bancario italiano nell'ultimo quinquennio, il gruppo CAB e il gruppo Banca San Paolo avevano ravvisato la necessità di realizzare un aumento dimensionale che consentisse di competere con i principali gruppi nazionali ed offrisse loro l'opportunità di ampliare la diversificazione produttiva e di consolidare il posizionamento nei mercati di storico presidio. Con delibere del 13 e 14 novembre 1998, le assemblee straordinarie di Banca San Paolo e di CAB hanno rispettivamente approvato la fusione per incorporazione di Banca San Paolo in CAB e la conseguente ridenominazione della banca incorporante in Banca Lombarda S.p.A., con efficacia dal 31 dicembre 1998.

Al fine di dotare il Gruppo di un nuovo assetto organizzativo, funzionale agli obiettivi di sviluppo interno e di crescita per linee esterne, è stato individuato il modello federale attualmente in vigore e nel novembre del 1998, CAB e Banca San Paolo hanno costituito una nuova società denominata Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. alla quale sono state trasferite la maggior parte delle attività di *commercial banking* facenti capo a Banca Lombarda.

A seguito di tale ristrutturazione Banca Lombarda ha assunto il ruolo di società capogruppo, in base al modello federale sopra delineato, ed è divenuta responsabile in via principale per le funzioni di pianificazione strategica e controllo di gestione, amministrazione, finanza, gestione dei rischi e *internal audit*, *marketing* strategico, *information technology* e logistica (queste due ultime funzioni nell'esercizio 2001 sono state conferite alla controllata Lombarda Sistemi e Servizi S.p.A. ("**Lombarda Sistemi e Servizi**").

Il Banco di Brescia ha altresì assunto il ruolo di principale banca commerciale del Gruppo con lo specifico obiettivo di sviluppare le relazioni commerciali con i clienti e promuovere i prodotti ed i servizi finanziari del Gruppo tramite le proprie filiali.

A partire dalla fusione tra Banca San Paolo e CAB, il Gruppo Banca Lombarda ha effettuato alcune significative acquisizioni ed ha costituito alcune nuove società con l'intento di rafforzare la propria posizione di mercato attraverso l'espansione della propria operatività nel nord ovest dell'Italia. Le principali fra tali acquisizioni e nuove società sono le seguenti:

- l'acquisizione di una partecipazione di controllo in BRE Banca, istituto operante principalmente in Piemonte e Lombardia;

- l'acquisizione dell'intero capitale della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A. ("**CR Tortona**"), istituto operante principalmente nella provincia di Alessandria che il 25 novembre 2006 è stata fusa per incorporazione nella controllata BRE Banca;
- la costituzione, con Cattolica Assicurazioni, di Lombarda Vita, società di assicurazione operante nel ramo vita;
- l'acquisizione dell'intero capitale di Mercati Finanziari SIM S.p.A. ("**Mercati Finanziari**"), una società operante nel comparto dell'intermediazione in titoli;
- l'acquisizione della società di *factoring* Veneta Factoring S.p.A. ("**Veneta Factoring**"), anche attraverso la controllata CBI Factor S.p.A. ("**CBI Factor**"). Successivamente Veneta Factoring è stata incorporata in CBI Factor;
- l'acquisizione dell'intero capitale di Electrolux Financiera S.A., società spagnola operante prevalentemente nel comparto del *factoring*, che ha successivamente assunto la denominazione di Financiera Veneta S.A.
- l'acquisizione dell'intero capitale azionario di Artesia Bank Luxembourg S.A., istituto di credito lussemburghese specializzato nel comparto del *private banking*, successivamente incorporata in Banca Lombarda International S.A. ("**Banca Lombarda International**"), istituto di credito controllato da Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
- l'acquisizione, anche attraverso la controllata BRE Banca, dell'intero capitale di Grifogest SGR S.p.A. ("**Grifogest**"), società avente per oggetto la gestione di fondi comuni di investimento mobiliari;
- la costituzione di Capitalgest Alternative Investments SGR S.p.A. ("**Capitalgest Alternative**"), società avente per oggetto la gestione di fondi di investimento di tipo speculativo;
- l'acquisizione del 100% di Banca Idea S.p.A., istituto di credito operante principalmente tramite promotori finanziari; successivamente Banca Idea S.p.A. ha modificato la denominazione in Banca Lombarda Private Investment;
- l'acquisizione, tramite Banca Lombarda International, dell'intero capitale di Caboto International S.A., società svizzera avente per oggetto la gestione di patrimoni mobiliari; successivamente, la società ha modificato la denominazione in Gestioni Lombarda (Suisse) S.A. ("**Gestioni Lombarda (Suisse)**");
- la costituzione, con una quota del 49% di Lombarda China Fund Management, società con sede in Cina avente per oggetto l'attività di asset management.

2.2.2 Struttura del Gruppo

La struttura organizzativa del Gruppo Banca Lombarda è basata su un modello federale caratterizzato da un elevato grado di integrazione delle banche commerciali e delle altre società operative. La capogruppo Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento proprie di una holding bancaria, soprattutto in materia di pianificazione strategica e controllo di gestione, amministrazione, finanza, gestione dei rischi e *internal audit* e *marketing* strategico del Gruppo.


Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. gestisce altresì l'attività di tesoreria ed il portafoglio titoli delle banche commerciali del Gruppo; altri servizi centralizzati (quali l'*information technology* e gli acquisti) sono forniti da Lombarda Sistemi e Servizi.

Le altre società del Gruppo operano in sintonia con le linee strategiche fissate da Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. con un grado di indipendenza finalizzato a preservare la specializzazione per settore di attività ritenuta condizione necessaria per il conseguimento di favorevoli risultati.

Il modello federale ha consentito al Gruppo Banca Lombarda di conseguire significative economie di scala, in particolare sotto il profilo dei costi, e di addivenire ad un'agevole integrazione delle società acquisite.

Il grafico che segue mostra l'attuale struttura del Gruppo Banca Lombarda, con l'avvertenza che nel perimetro di consolidamento sono altresì incluse le seguenti società (veicoli per le operazioni di cartolarizzazione e *trust* per l'emissione di *preferred shares*): Banca Lombarda Preferred Securities Trust, Lombarda Lease Finance 1 S.r.l., Lombarda Lease Finance 2 S.r.l.; Lombarda Lease Finance 3 S.r.l., Lombarda Lease Finance 4 S.r.l. e Lombarda Mortgage Finance 1 S.r.l..

**Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Struttura del Gruppo Societario**



2.2.3 Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici consolidati al 30 settembre 2006 confrontati con quelli al 31 dicembre 2005 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 settembre 2005 per il conto economico.

I dati sono riferiti agli schemi di bilancio di cui alla Circolare di Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 e redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Attivo	30/09/2006	31/12/2005
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.903.739	3.015.182
Altre attività finanziarie (1)	1.003.035	864.905
Crediti verso banche	2.100.772	3.076.529
Crediti verso clientela	29.954.211	28.229.071
Attività materiali e immateriali	1.466.827	1.468.985
Attività fiscali	271.375	375.630
Altre voci dell'attivo	1.199.623	1.316.834
Totale dell'attivo	38.899.582	38.347.136
Passivo	30/09/2006	31/12/2005
Debiti verso banche	2.896.008	3.464.625
Raccolta da clientela (2)	30.036.258	28.909.687
Passività finanziarie di negoziazione	555.301	1.220.886
Passività fiscali	347.577	342.210
Fondi a destinazione specifica (3)	276.751	285.133
Riserve tecniche	-	-
Altre voci del passivo	1.569.192	1.448.064
Capitale	351.752	322.292
Riserve (4)	1.734.746	1.311.924
Riserve da valutazione	465.291	359.164
Patrimonio di pertinenza di terzi	430.057	444.167
Utile di periodo	236.649	238.984
Totale del passivo e del patrimonio netto	38.899.582	38.347.136

(1) Somma delle voci 40 e 50

(2) Somma delle voci 20 e 30

(3) Somma delle voci 110 e 120

(4) Somma delle voci 170, 180 e 200

Conto economico	30/09/2006	30/09/2005
Margine di interesse	658.991	599.559
Commissioni nette	357.701	347.025
Margine di intermediazione	1.095.042	999.315
Risultato netto della gestione finanziaria	1.027.961	932.320
Oneri operativi	(579.819)	(579.255)
Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte	457.154	360.259
Utile dell'attività corrente al netto delle imposte	267.705	204.122
Utile di periodo	272.528	203.826
Utile di periodo di pertinenza della capogruppo	236.649	173.380

Struttura operativa

	30/09/2006	31/12/2005
Numero dei dipendenti	7.518	7.562
Numero degli sportelli bancari	794	787

2.2.4 Assetto societario

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. alla data della presente relazione ammonta a Euro 355.015.926 suddiviso in n. 355.015.926 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Gli azionisti che, in base alle informazioni disponibili alla data della presente Relazione, sulla base del nuovo capitale sociale, detengono una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti:

Azionisti	%	Capitale Sociale
<i>Carlo Tassara S.p.A.</i>	4,95%	
<i>Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo</i>	4,93%	
<i>Fondazione Banca del Monte di Lombardia</i>	4,89%	
<i>Findim Group S.A.</i>	3,51%	
<i>Solofid S.p.A.^(a)</i>	3,43%	
<i>Società Cattolica di Assicurazione Scarl</i>	2,69%	
<i>La Scuola S.p.A.^(b)</i>	2,10%	

(a) Partecipazione detenuta a titolo fiduciario. Nessuno dei fiduciari, sulla base della dichiarazione resa dalla fiduciaria stessa, possiede direttamente o indirettamente un numero di azioni superiore al 2% del capitale sociale.

(b) Società controllata dall'Opera Educazione Cristiana.

La compagine sociale annovera circa 42.000 soci.

Accordi ex art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

E' vigente il "Patto di sindacato Banca Lombarda" concernente il blocco delle azioni e l'esercizio concertato del voto limitatamente alle Assemblee Straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie (aderenti n. 305 azionisti che hanno conferito in sindacato azioni Banca Lombarda pari al 46,88% del vigente capitale sociale).

3 Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-*quater* del codice civile, è stata predisposta la situazione patrimoniale di BPU al 30 settembre 2006, comprensiva dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario, corredata di sintetiche note illustrative. Tale situazione è stata redatta con l'osservanza delle norme previste per il bilancio d'esercizio e quindi secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La relazione trimestrale consolidata alla stessa data è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 13 novembre 2006 e resa pubblica il successivo giorno 14.

4 Valori attribuiti alle società interessate

L'integrazione tra il Gruppo BPU e il Gruppo Banca Lombarda sarà realizzata mediante incorporazione in BPU di BL ed emissione, da parte dell'incorporante, di nuove azioni ordinarie da assegnare agli azionisti della società incorporata in cambio delle azioni annullate.

Pertanto, i Consigli di Amministrazione delle banche interessate debbono determinare il rapporto di cambio, ovvero il numero delle azioni ordinarie di BPU da assegnare agli azionisti di BL per ciascuna azione dell'incorporanda da annullare.

Il Consiglio di Amministrazione di BPU ha conferito a Morgan Stanley l'incarico di assistere lo stesso Consiglio nell'attività di valutazione e determinazione del rapporto di cambio. In aggiunta è stato richiesto a Banca Leonardo di effettuare una propria valutazione e determinazione del rapporto di cambio, da utilizzare a supporto delle evidenze emerse dall'analisi di Morgan Stanley.

Gli Amministratori, condividendo le indicazioni fornite da Morgan Stanley, confermate anche dalle indicazioni di Banca Leonardo, le hanno assunte come riferimento per le determinazioni di loro competenza.

Nella tabella che segue, in particolare, si riassumono i rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione utilizzati da Morgan Stanley e descritti in dettaglio nel successivo capitolo 5.

Morgan Stanley – Sintesi dei Risultati

Metodo di valutazione	Rapporto di cambio	
	Min	Max
Metodi "analitici" ⁶	0,80	0,85
Metodo dei multipli di "mercato"	0,72	0,84
Intervallo del Rapporto di Cambio	0,72	0,85

A supporto delle evidenze emerse nell'analisi di Morgan Stanley, la tabella sottostante riporta le indicazioni di Banca Leonardo, che giunge, pur adottando talvolta metodologie ed ipotesi differenti, a risultati analoghi.

⁶ Media del Metodo del Dividend Discount Model e del Warranted Equity Method (quest'ultimo noto anche come Metodo della Crescita di Gordon)

Banca Leonardo – Sintesi dei Risultati

Metodo di valutazione	Rapporto di cambio	
	Min	Max
Metodo del <i>Dividend Discount Model</i>	0,77	0,84
Metodo della crescita di Gordon	0,76	0,84
Metodo dei multipli di mercato	0,75	0,85
Metodo delle quotazioni di mercato	0,74	0,85
Intervallo del Rapporto di Cambio	0,74	0,85
Metodo di controllo (analisi di contribuzione)	0,70	0,91

Sulla base dei valori sopra indicati, si ritiene di poter individuare nell'intervallo compreso tra 0,72 e 0,85 azioni ordinarie di nuova emissione di BPU per ogni azione ordinaria di BL il valore congruo del rapporto di cambio ai fini della Fusione. Tale intervallo, determinato da parte di Morgan Stanley, risulta sostanzialmente confermato dalle analisi di Banca Leonardo.

Il Consiglio di Amministrazione di BPU:

- tenuto conto dell'andamento delle quotazioni di Borsa di BPU e di BL nel periodo precedente la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa (con un rapporto tra le capitalizzazioni delle due Banche al 10 novembre 2006 pari a 0,85),
- in considerazione della limitata variabilità dei range identificati dagli advisor, con uno scostamento fra gli estremi non superiore al 18% a conferma della significatività degli intervalli indicati,
- sulla base della circostanza che il rapporto di cambio negoziato risulti essere all'interno dei *range* stimati dagli *advisor* a mezzo di metodi analitici, ritenuti maggiormente idonei ad esprimere il valore economico delle Società,
- alla luce dell'elevata valenza strategica dell'operazione, della significativa creazione di valore in termini di sinergie di costo e di ricavo e dell'attesa riduzione del rischio di variabilità dei risultati conseguente all'accrescimento dimensionale,
- tenuto conto della differente natura giuridica delle due Banche, peraltro già riflessa con appropriate misure nei rapporti di cambio formulati dagli *advisor*,

ritiene che un Rapporto di Cambio di 0,83 azioni ordinarie di BPU per ogni azione ordinaria di BL, allineato ai prezzi medi di Borsa dei 10 giorni antecedenti la stipula del Protocollo d'Intesa e nella parte superiore dei *range* di rapporti di cambio individuati dagli *advisor*, esprima in misura congrua i valori economici delle due Banche e risulti rispettoso degli interessi economici dei Soci BPU.

5 Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e metodi di valutazione adottati

5.1 Premessa

Le valutazioni di fusione sollevano un complesso problema estimativo il cui obiettivo è la determinazione del rapporto di cambio, ovvero del rapporto tra il valore delle azioni delle società che promuovono l'operazione.

In tale ottica, secondo un principio consolidato nella prassi valutativa, viene privilegiato il principio di omogeneità relativa dei criteri di valutazione applicati. Ciò in quanto la finalità delle valutazioni di fusione non è tanto la determinazione dei valori economici assoluti delle società interessate all'operazione, quanto l'ottenimento di valori tra loro confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni di fusione assumono soprattutto significato nel loro profilo relativo.

Un secondo principio sovente richiamato nelle valutazioni di fusione fa riferimento all'adozione di un'ottica cosiddetta *stand alone*, fondata cioè sulle attuali configurazioni e sulle prospettive future delle società autonomamente considerate, senza tener conto cioè delle potenziali sinergie derivanti dalla fusione, suscettibili di creare valore aggiunto per i due gruppi di Azionisti.

5.2 Data di riferimento della Relazione

Le situazioni economiche e patrimoniali di riferimento delle Banche sulle quali è basata la presente Relazione sono quelle al 30 settembre 2006 (di seguito, la "Data di Riferimento").

5.3 Esito della Due Diligence

La *due diligence* contabile, legale ed amministrativa prevista nel Protocollo d'Intesa non ha fatto emergere scostamenti rilevanti dei valori economici considerati in sede di formazione del Rapporto di Cambio, ovvero fatti, atti o circostanze da cui possa derivare un rilevante effetto sulla situazione e sulle attività di BL.

5.4 Principali difficoltà di valutazione

L'art. 2501-*quinquies* c.c. impone agli amministratori delle società interessate alla fusione di segnalare le "eventuali difficoltà di valutazione" incontrate nel corso del processo valutativo finalizzato alla stima del rapporto di cambio.

Nel caso di specie, si sintetizzano di seguito le principali difficoltà riscontrate nel processo di stima e i limiti delle valutazioni effettuate:

- utilizzo di dati previsionali: le analisi sono state effettuate utilizzando dati prospettici, che per loro natura presentano profili di incertezza;
- stima del Fattore di Rettifica: ai valori del rapporto di cambio determinati tramite applicazione dei criteri economico-analitici è stato applicato, ai fini dell'analisi di congruità del Rapporto di Cambio, un fattore di rettifica riconducibile alla diversa natura giuridica delle Banche partecipanti alla Fusione. Tale "aggiustamento" è stato calcolato sulla base di stime e di analisi empiriche che, per loro natura, presentano profili di incertezza e di variabilità.

5.5 Criteri di valutazione adottati

Si riporta, nei capitoli che seguono, una sintesi dei criteri utilizzati dall'*advisor* Morgan Stanley per la stima del rapporto di cambio e assunti dagli Amministratori come riferimento per le determinazioni di loro competenza.

Sulla base delle caratteristiche “qualitative” delle Banche e della prassi valutativa relativa ad operazioni similari in Italia ed all'estero, le metodologie di valutazione prescelte da Morgan Stanley per l'elaborazione della presente Relazione sono le seguenti:

- Metodi di stima “analitici”:
 - *Dividend Discount Model*;
 - *Warranted Equity Method*;
- Metodi di stima “di mercato”:
 - Multipli di Mercato.

Inoltre, per entrambe le Banche e quale metodo di controllo, Morgan Stanley ha confrontato i risultati ottenuti con l'andamento dei corsi azionari al momento dell'operazione e nell'intervallo temporale ad essa precedente (“metodo delle quotazioni di Borsa”). Morgan Stanley ha preferito non considerare tra i metodi “principali” il metodo delle quotazioni di Borsa al fine di evitare che possibili elementi speculativi intervenuti nel periodo recente potessero influenzare la determinazione dell'Intervallo del Rapporto di Cambio.

Infine, è stato utilizzato, quale ulteriore metodo di controllo, l'UEC Complesso che consente di comporre una sintesi dei profili di appetibilità correlabili sia alla dimensione patrimoniale che a quella reddituale delle Banche oggetto di valutazione.

5.6 Considerazioni valutative

Morgan Stanley ha applicato ai Rapporti di Cambio calcolati tramite i metodi analitici (DDM e Metodo della Crescita di *Gordon*) un Fattore di Rettifica espressione della differenza esistente tra il valore di mercato delle azioni di una società a contendibilità limitata e il valore di mercato delle azioni di una società a controllo contendibile. Nello specifico, i Rapporti di Cambio desunti tramite i metodi “analitici” sono stati corretti per il Fattore di Rettifica secondo la formula:

$$\text{Rapporto di Cambio} = \frac{\text{Valore per azione di BL}}{\text{Valore per azione di BPU}} \times \text{Fattore di Rettifica}$$

Al fine della stima del Fattore di Rettifica, Morgan Stanley ha analizzato il rapporto tra capitalizzazione di mercato e patrimonio netto di un campione di banche a matrice popolare, confrontandolo con lo stesso rapporto per un campione di banche con forma giuridica di società per azioni. Il campione delle banche a matrice popolare utilizzato ha incluso BP Verona e Novara, BPU, BP Milano, Credito Valtellinese. Il campione di banche con forma giuridica di società per azioni ha incluso Banca Intesa, Sanpaolo IMI, Capitalia, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Lombarda e Credito Emiliano. Il differenziale di multipli è stato analizzato anche tenendo in considerazione la differente redditività (ROE) dei due campioni. Tale analisi ha portato a stimare un valore del Fattore di Rettifica compreso tra 1,31 ed 1,37.

Il Fattore di Rettifica non è stato applicato ai metodi “di mercato” in quanto, per effetto della selezione di società comparabili aventi status giuridico rispettivamente di Società per Azioni per

Banca Lombarda e di Società Cooperativa per BPU, già teoricamente inclusivi dell'aggiustamento sopra citato.

* * *

Nell'ambito delle sole metodologie analitiche, Morgan Stanley ha ritenuto di valutare separatamente la partecipazione di Banca Lombarda in Banca Intesa sulla base delle quotazioni correnti. A questo fine, i principali dati finanziari di Banca Lombarda sono stati rettificati per giungere a valori rappresentativi della sola attività bancaria. A tali valori è stato successivamente sommato il valore di mercato della partecipazione in Banca Intesa.

5.7 Metodologie di valutazione utilizzate

5.7.1 Metodo del Dividend Discount Model

Il metodo del *Dividend Discount Model* assume che il valore economico di una banca sia pari alla somma del:

- Valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso; e
- "Valore Terminale", ovvero il valore della Banca al termine del periodo di previsione analitica dei flussi, che è stato calcolato tramite diverse metodologie in ipotesi di redditività e crescita sostenibili all'infinito.

La metodologia del DDM stima pertanto il valore del capitale economico di una banca sulla base della seguente formula:

$$W = DIV_a + VT_a$$

dove:

- W rappresenta il valore della banca oggetto di valutazione;
- DIV_a rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- VT_a rappresenta il valore attuale del Valore Terminale della banca.

L'applicazione del DDM è stata articolata nelle seguenti tre fasi:

Fase 1. Identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento

Tale identificazione è stata basata sui Piani d'Impresa rispettivamente di BPU e Banca Lombarda.

Ai fini della stima dei massimi flussi di cassa distribuibili, è stato definito il livello minimo di patrimonializzazione necessario a garantire l'operatività delle Banche, quantificato, anche tenuto conto della normativa attualmente in essere e della prassi internazionale, in un coefficiente *Core Tier I* pari al 6,0%.

Fase 2. Determinazione del tasso di attualizzazione

Il tasso di attualizzazione dei flussi ("Costo del Capitale") corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di

rischio (K_e), ed è stato calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*, secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

R_f rappresenta il “*risk-free rate*”, ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio (nel caso in oggetto si è scelto di adottare un valore pari alla media degli ultimi due anni del tasso Euro Swap a 30 anni, vale a dire il 4,1%);

$R_m - R_f$ rappresenta il “*market premium*”, ovvero il premio per il rischio dell’investimento in azioni rispetto ad un investimento “*risk-free*”, quantificato in 4,5%;

β rappresenta il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un’azione (in particolare, delle azioni rappresentative il capitale sociale della società oggetto di valutazione e di società simili) ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento (misurando la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato). Il β applicato è stato pari a 1,09, valore previsivo ricavato da un campione di società comparabili.

Dall’applicazione della metodologia esposta si ottiene un tasso di attualizzazione stimato pari a 9,0%. Il medesimo Costo del Capitale è stato utilizzato per entrambe le Banche.

Fase 3. Calcolo del Valore Terminale

Per il calcolo del Valore Terminale è stata utilizzata la formula del *Perpetual Dividend Growth*. A fini di controllo dei risultati raggiunti, il Valore Terminale è stato calcolato anche tramite il metodo del multiplo del Patrimonio Netto Terminale.

Secondo la formula del *Perpetual Dividend Growth* il Valore Terminale è calcolato sulla base di un multiplo dei dividendi distribuibili, come risulta al termine del periodo di previsione (fase 2). Tale multiplo tiene in considerazione il Costo del Capitale (K_e) ed il tasso di crescita (g), secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Terminale} = \frac{\text{Ultimo Dividendo Esplicito} \times (1 + g)}{(K_e - g)}$$

dove:

g indica il tasso nominale di crescita sostenibile (“Tasso di Crescita Sostenibile”) di lungo periodo. I Tassi di Crescita Sostenibile di lungo periodo sono stati calcolati considerando stime del tasso di crescita reale ed inflazione. Morgan Stanley ha utilizzato un Tasso di Crescita Sostenibile pari al 2,5% sia per BPU che per BL.

K_e indica il tasso di attualizzazione rappresentato dal costo dei mezzi propri (Costo del Capitale), come calcolato nel precedente Paragrafo.

5.7.2 Metodo del Warranted Equity Method (o metodo della crescita di Gordon)

Secondo la metodologia del *Warranted Equity Method* (“WEM”, a cui ci si riferisce talora anche in termini di *Gordon Growth Model*), il valore (W) di una banca può essere determinato sulla base della relazione tra:

- Redditività futura stimata (espressa dal ROE - *Return On Equity* -) sostenibile dalla banca nel lungo periodo;
- Tasso di Crescita Sostenibile (g) degli utili della banca nel lungo termine; il valore utilizzato coincide con quello utilizzato per il metodo del *Dividend Discount Model*;
- Costo del Capitale (K_e), tasso di rendimento richiesto per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio; il valore utilizzato coincide con quello utilizzato per il metodo del *Dividend Discount Model*.

La relazione tra questi tre fattori è espressa sulla base della formula della crescita perpetua dei dividendi, la quale fa sì che l'impatto della redditività netta di una banca (in termini di ROE) sulla valutazione venga moltiplicato dalla crescita stimata:

$$\frac{W}{\text{Patrimonio Netto}} = \frac{(\text{ROE} - g)}{(K_e - g)}$$

È opportuno specificare che il patrimonio netto cui la formula del WEM fa riferimento rappresenta un patrimonio netto normalizzato, ovvero necessario a mantenere una capitalizzazione adeguata allo svolgimento delle normali attività di business. L'*Excess Capital* viene invece valutato ad un multiplo unitario del valore contabile, rappresentando capitale potenzialmente distribuibile agli azionisti.

5.7.3 Metodo dei multipli di mercato

Il metodo dei Multipli di Mercato è basato sull'analisi dei corsi azionari di un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione. In un mercato efficiente e in assenza di spinte speculative, i corsi azionari riflettono, infatti, le aspettative del mercato circa il tasso di crescita degli utili futuri delle società ed il grado di rischio e volatilità ad esso associato.

Per l'applicazione del metodo sono calcolati una serie di rapporti ("multipli") - riferiti al campione di società confrontabili selezionate - fra la quotazione di mercato ed alcuni parametri significativi (solitamente i multipli sono calcolati sulla base di utili netti attesi e patrimonio netto atteso). I rapporti medi così ottenuti vengono quindi applicati ai valori di patrimonio netto e utili netti attesi come espressi nel Business Plan della società oggetto di valutazione al fine di ottenere il valore teorico attribuito dal mercato.

Ai fini della presente valutazione, Morgan Stanley ha fatto riferimento al rapporto "valore di mercato/utile netto atteso" (P/UN) e al "valore di mercato/patrimonio netto" (P/PN).

Morgan Stanley ha identificato i due seguenti campioni di banche italiane comparabili in termini dimensionali, di diffusione territoriale e di forma societaria:

- **Per BPU:** Banco Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare di Milano e Credito Valtellinese;
- **Per Banca Lombarda:** Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Carige, Banca Carifirenze e Credito Emiliano.

È stato altresì verificato che i titoli delle banche selezionate presentassero volumi di negoziazione regolari e che quindi potessero esprimere quotazioni significative. Come da prassi, la liquidità dei titoli delle società comparabili selezionate è stata verificata tramite il valore del rapporto di *turnover*,

vale a dire il rapporto tra controvalore complessivo degli scambi di una società su base annua e la sua capitalizzazione media di mercato.

Gli utili ed il patrimonio netto attesi per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 per i campioni di banche considerati sono stati calcolati sulla base delle stime del consenso degli analisti finanziari. Per completezza, le due tabelle seguenti riportano i rapporti P/UN e P/PN per le banche incluse nei due campioni. Nelle valutazioni e nel calcolo dei multipli Morgan Stanley ha utilizzato la media a tre mesi dei corsi azionari calcolata all'8 dicembre 2006 (*fonte*: FactSet).

Multiplo P/UN del campione di società comparabili

Banca quotata	P/UN		
	2006A	2007°	2008A
Campione BPU			
BP Milano	14,8x	13,0x	11,5x
BP Verona e Novara	11,8x	11,2x	10,2x
Credito Valtellinese	16,6x	13,0x	10,2x
Campione BL			
MPS	15,7x	13,7x	11,9x
Banca Carige	29,7x	26,0x	25,3x
Banca CR Firenze	17,4x	16,0x	13,9x
Credito Emiliano	14,9x	13,1x	11,5x

Multiplo P/PN del campione di società comparabili

Banca quotata	P/PN		
	2006A	2007°	2008A
Campione BPU			
BP Milano	1,50x	1,39x	1,30x
BP Verona e Novara	1,83x	1,68x	1,54x
Credito Valtellinese	1,30x	1,24x	1,16x
Campione BL			
MPS	1,86x	1,74x	1,62x
Banca Carige	2,27x	2,18x	2,10x
Banca CR Firenze	2,15x	2,01x	1,85x
Credito Emiliano	2,35x	2,15x	1,96x

5.7.4 Metodi di controllo

Ad ulteriore confronto dei rapporti di cambio individuati, anche con il supporto delle analisi effettuate dagli *advisor*, gli Amministratori hanno provveduto ad applicare il metodo delle quotazioni dirette ed il metodo UEC complesso.

Metodo delle quotazioni dirette

È stato analizzato l'andamento dei rapporti di cambio tra azioni Banca Lombarda ed azioni BPU espressi dalle quotazioni di mercato dei titoli in questione. Al fine di individuare un giusto equilibrio tra la necessità di mitigare l'effetto di volatilità dei corsi giornalieri e quella di utilizzare un dato sufficientemente attuale, indicativo di un valore di mercato recente della società oggetto di valutazione, sono stati osservati i rapporti di cambio medi impliciti su orizzonti temporali fino a sei mesi dall'annuncio dell'operazione.

I risultati ottenuti confermano che l'intervallo identificato nella presente Relazione riflette gli andamenti dei corsi di Borsa dei due titoli e, in particolare, che il Rapporto di Cambio prescelto

(0,83) è in linea con le rilevazioni più recenti. Questa considerazione può essere collegata alla circostanza che il differente livello di appetibilità strategica legata alla contendibilità fra società per azioni e società cooperative si sia riflesso negli andamenti borsistici solo nel corso degli ultimi mesi, quando le indiscrezioni circa una possibile operazione di aggregazione di Banca Lombarda si sono diffuse sul mercato.

Metodo UEC Complesso

Il metodo UEC complesso consente di comporre una sintesi dei profili di appetibilità correlabili sia alla dimensione patrimoniale che a quella reddituale, giungendo alla determinazione del valore economico di una Banca sulla base di due elementi:

- il patrimonio netto espresso a valori correnti, inclusivo della stima dei beni immateriali valorizzati sulla base delle forme di raccolta del Gruppo Bancario e di parametri empirici;
- la correzione all'avviamento attribuibile al patrimonio in relazione alla capacità dell'impresa di produrre un extrareddito, positivo o negativo, rispetto ad un rendimento giudicato soddisfacente coerentemente alla tipologia di investimento.

I risultati dell'applicazione della metodologia, applicato il fattore di rettifica precedentemente menzionato, hanno confermato i range identificati dalle metodologie principali con un intervallo 0,78 – 0,85 azioni BPU per 1 azione BL.

5.8 Sintesi dei risultati

Sulla base dell'applicazione delle metodologie descritte, Morgan Stanley ha ottenuto un valore per azione compreso all'interno dei *range* riportati nella tabella sottostante. Si noti che i risultati sotto mostrati per i "metodi analitici" sono mostrati prima dell'applicazione del Fattore di Rettifica descritto al Par. 5.6.

Sintesi dei risultati	Valore per azione (€)	
	BPU	BL
Dividend Discount Model	24,8 – 27,2	15,2 – 16,9
Warranted Equity Method	23,6 – 27,3	14,5 – 16,6
Multipli di Mercato⁷	18,3 - 23,0	15,2 - 17,2

Sulla base di ciascuno dei metodi valutativi utilizzati per le due Banche e composti su basi omogenee, Morgan Stanley ha indicato un intervallo di valori del Rapporto di Cambio compreso tra 0,72x e 0,85x. Morgan Stanley ha inoltre notato come la parte superiore dell'Intervallo del Rapporto di Cambio sia in linea con i valori espressi dagli andamenti di Borsa più recenti delle due Banche.

Alla luce di quanto sopra e sulla base delle considerazioni evidenziate nel precedente Capitolo 4, il Consiglio di Amministrazione di BPU ritiene che un Rapporto di Cambio di 0,83 azioni ordinarie di BPU per ogni azione ordinaria di BL, nell'ambito della fusione per incorporazione di BL in BPU, sia congruo e rispettoso degli interessi economici dei Soci BPU.

⁷ Valori estremi risultanti dall'applicazione dei sei diversi multipli di mercato discussi al precedente paragrafo

6 Modalità di assegnazione delle azioni di BPU e loro caratteristiche

A seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, le azioni ordinarie di BL in circolazione saranno annullate e BPU procederà all'emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie da nominali Euro 2,50 da attribuire agli azionisti della BL nel rapporto di cambio sopra indicato, oltre che all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BL eventualmente detenute dalla Società Incorporante.

In merito si precisa che alla data dell'odierna Relazione BPU non detiene in portafoglio azioni di BL. Si precisa inoltre che, sempre alla data dell'odierna relazione, la società incorporanda non detiene azioni proprie.

Si evidenzia che non sono previsti conguagli in danaro a favore degli azionisti delle società partecipanti alla fusione né sono previsti particolari benefici a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle società medesime.

Nell'atto di fusione verrà dato conto della rinuncia da parte di uno o più soci di BL al concambio della frazione di azione necessaria per assicurare la quadratura complessiva dell'operazione.

Si provvederà in ogni caso a mettere a disposizione degli azionisti della società incorporanda un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni.

Le azioni della società incorporante di nuova emissione a servizio del concambio - che saranno quotate al pari delle azioni della stessa già in circolazione - saranno messe a disposizione degli azionisti della società incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione. Tale data sarà resa nota nell'apposito avviso concernente la fusione pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della fusione, presso gli sportelli dell'incorporante e delle altre società del relativo Gruppo, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Le nuove azioni ordinarie della società incorporante, che saranno emesse in cambio delle azioni di Banca Lombarda, avranno gli stessi diritti di quelle della società incorporante in circolazione alla data di emissione e, pertanto, avranno godimento regolare (1° gennaio 2006).

A tale riguardo, è previsto che, successivamente alla data di efficacia della fusione, i competenti organi della Società Incorporante deliberino, indistintamente a favore di tutti i soci della Società Incorporante, la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2006 da attribuire a ciascuna azione della Società Incorporante post fusione, che verrà proposto nella misura di Euro 0,80 per azione.

7 Aspetti giuridici dell'operazione

Come già segnalato, l'integrazione tra il Gruppo BPU ed il Gruppo BL sarà realizzata mediante fusione per incorporazione in BPU di BL. All'operazione saranno quindi applicabili sia le disposizioni degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, sia quelle speciali in materia di fusioni tra banche.

A fronte della normativa richiamata l'incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, conserverà la propria soggettività giuridica e succederà in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla società incorporata che si estinguerà per effetto della fusione medesima. Le azioni della incorporata verranno quindi annullate e, in sostituzione, verranno assegnate ai soci della incorporata azioni della incorporante, nella misura determinata in base al rapporto di cambio descritto al paragrafo 4.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di BL, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di BPU.

Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° aprile 2007. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Ai fini del rilascio della relazione sulla congruità del rapporto di cambio sono stati nominati rispettivamente dal Tribunale di Bergamo e dal Tribunale di Brescia, in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile:

-per BPU Banca, la società di revisione KPMG S.p.A.;

-per Banca Lombarda, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a.

8 Aspetti contabili e fiscali dell'operazione

8.1 Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli effetti contabili dell'operazione, BPU e BL hanno come noto adottato a partire dall'esercizio 2005 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Pertanto l'operazione di Fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci sia d'esercizio che consolidato dell'incorporante BPU facendo riferimento non solo alle norme dell'ordinamento nazionale, ma anche al principio contabile internazionale IFRS 3 sulle aggregazioni aziendali.

Come precisato nel paragrafo 1, L'operazione di Fusione tra BPU e BL è stata concepita come una fusione nel rispetto del principio di pariteticità – ed in tal senso assume particolare rilievo la scelta del sistema c.d. “dualistico” per la corporate governance - laddove la Fusione per incorporazione di BL in BPU rappresenta unicamente lo strumento giuridico attuativo di tale operazione.

Peraltro, il principio contabile internazionale IFRS 3 richiede che per qualunque operazione di aggregazione venga identificato un acquirente. In base a tale principio, le operazioni di fusione per incorporazione, nella misura in cui comportano il trasferimento del controllo, sono considerate come operazioni di acquisizione.

L'acquirente è identificato dai principi internazionali nell'entità che ottiene il controllo, inteso come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. A questo fine assumono preminente rilievo i seguenti elementi: (i) numero delle nuove azioni ordinarie con diritto di voto emesse rispetto al totale delle azioni ordinarie con diritto di voto che costituiranno il capitale della società incorporante dopo la Fusione; (ii) fair value delle entità che partecipano alla fusione; (iii) composizione dei nuovi organi societari della società incorporante; (iv) entità che emette le nuove azioni.

Con riferimento alla Fusione tra BPU e BL, sulla scorta degli elementi indicati sub (i), (ii) e (iv) (numero delle nuove azioni emesse, fair value dei due Gruppi, entità che emette le azioni), BPU deve essere considerata quale acquirente da un punto di vista “bilancistico-contabile”.

Ciò posto, ai sensi del citato IFRS 3, tutte le operazioni di aggregazione aziendale devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Tale metodo comporta che l'acquirente contabilizzi l'operazione rilevando il costo della medesima, come di seguito indicato, ed allocando lo stesso al fair value delle attività e passività dell'acquisita.

In particolare, il costo di un'aggregazione aziendale viene determinato come somma dei *fair value*, alla data dello scambio: (i) delle attività cedute, (ii) delle passività sostenute o assunte e (iii) degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisita. A tale valore devono poi essere aggiunti (iv) i costi direttamente attribuibili all'aggregazione.

Pertanto, nell'aggregazione tra BPU e BL il costo dell'acquisizione sarà rappresentato dal *fair value*, alla data dell'emissione (data dello scambio), delle azioni che BPU emetterà in cambio delle azioni dell'incorporata BL.

Trattandosi di azioni quotate, il *fair value* dell'azione ordinaria BPU sarà rappresentato dalla quotazione di borsa il giorno in cui si produrranno gli effetti giuridici dell'operazione (come detto, data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero data successiva indicata in tale atto e comunque data non anteriore al 1° aprile 2007), ovvero dall'ultima quotazione disponibile. Al valore

così determinato dovranno essere aggiunti i costi dell'operazione (ad esempio, compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti ed altri consulenti per realizzare l'aggregazione).

Il costo dell'aggregazione – come sopra determinato - deve quindi essere allocato alle attività, passività e passività potenziali dell'acquisita alla data di acquisizione.

Occorrerà pertanto redigere una situazione patrimoniale al momento di efficacia della Fusione (efficacia ai fini contabili che coincide, come sopra visto, con l'efficacia giuridica) valorizzando al *fair value* le attività, le passività e le passività potenziali della società incorporata. La differenza residua tra il *fair value* delle azioni emesse integrato dei costi dell'operazione ed i valori allocati sulle attività e passività dell'incorporata può essere attribuita ad eventuali attività immateriali non iscritte nel bilancio dell'incorporata stessa. Ciò che residua dopo questa attribuzione deve essere iscritto come avviamento.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il costo dell'acquisizione e la conseguente differenza di fusione che emerge dai documenti "pro-forma" prodotti in questa relazione, determinato sulla base del *fair value* delle azioni della società incorporante e del rapporto di cambio è, quindi, provvisorio, in quanto dovrà essere aggiornato sulla base del *fair value* delle azioni ordinarie BPU al momento di efficacia giuridica della Fusione.

L'allocazione del costo dovrà essere effettuata nel bilancio dell'impresa attraverso la valutazione delle attività e passività e l'identificazione di attività immateriali dell'incorporata. Lo stesso procedimento dovrà essere effettuato in sede di bilancio consolidato.

Si segnala inoltre che l'IFRS 3 consente la determinazione provvisoria dei *fair value* delle attività, delle passività e delle passività potenziali dell'entità acquisita e, quindi, l'allocazione provvisoria della differenza di fusione. L'acquirente deve però rilevare le rettifiche dei dati provvisori e completare la contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data dell'acquisizione e con effetto dalla data dell'acquisizione stessa.

Le disposizioni civilistiche (art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ.), per agevolare gli adempimenti delle società partecipanti alla fusione, prevedono che gli effetti contabili possano decorrere da una data anteriore alla data di efficacia giuridica della fusione. In forza di questa disposizione, sino all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS era consueto fare decorrere gli effetti contabili delle operazioni di fusione dal 1° gennaio dell'anno in cui l'operazione si perfezionava, per evitare di dover chiudere un bilancio della società incorporata. Analogo comportamento era adottato agli effetti fiscali, posto che il periodo d'imposta (rilevante a fini fiscali) coincide con l'esercizio sociale (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, recante testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Con i nuovi principi internazionali, tale comportamento non è più applicabile in quanto i dati della società incorporata devono essere acquisiti dall'incorporante nella data di acquisizione. Ciò in quanto, sebbene l'IFRS 3 indichi solo in positivo la data dalla quale i dati dell'acquisita vanno rilevati presso l'acquirente (data di acquisizione del controllo), tale disposizione può essere letta in negativo, quale divieto in capo all'acquirente di contabilizzare i dati dell'acquisita anteriormente alla data di acquisizione del controllo e tale lettura appare coerente con la ratio sottesa all'IFRS 3, per la quale le operazioni di aggregazione aziendale sono assimilabili a cessioni di aziende e, come noto, gli effetti di una cessione di azienda non possono essere rilevati anteriormente al perfezionamento dell'operazione.

La data di acquisizione è quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'impresa acquisita ed è la data in cui i dati patrimoniali di quest'ultima confluiscono per la prima volta nella contabilità dell'impresa acquirente.

Ai sensi dello IAS 27 si presume il controllo di una società quando si dispone della maggioranza dei diritti di voto o della maggioranza degli amministratori, oppure del potere di determinare le politiche finanziarie ed operative, oppure ancora del potere di nominare o di rimuovere la maggioranza degli amministratori. Nel caso della Fusione tra BPU e BL, tali condizioni si manifestano a partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione. Infatti, quest'ultima data coincide con l'emissione delle nuove azioni ed il contestuale annullamento delle azioni della società incorporata, con la cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese e lo scioglimento dei relativi organi societari. Da quel momento la società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società estinta. Prima di tale data e fino a tale data gli azionisti di BL mantengono inalterati i loro diritti e gli amministratori della stessa rimangono in carica. Gli azionisti e gli amministratori di BPU fino a tale data non possiedono strumenti per intervenire sulle scelte operative della società incorporanda.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla società incorporanda BL saranno imputate al bilancio dell'incorporante BPU a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione (data dell'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese dell'atto di fusione ovvero la data successiva indicata in tale atto ed in ogni caso data non anteriore al 1° aprile 2007). Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

8.2 Aspetti fiscali dell'operazione

8.2.1. Trattamento per le società'

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 TUIR, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (incorporata, incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo all'incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio all'incorporante non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dall'incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'incorporata (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito dell'incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali dell'incorporata, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante e non hanno riconoscimento fiscale.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'incorporata debbono essere ricostituite nel bilancio dell'incorporante giusta quanto disposto dal comma 5 del citato art. 172 TUIR.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Con riguardo al regime di tassazione di gruppo ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR (c.d. "consolidato fiscale nazionale"), in essere tra BPU e talune sue controllate, l'art. 124, comma 5, TUIR prevede che nel caso di Fusione della società controllante (BPU, nel caso) con società non appartenente al consolidato fiscale (BL), la continuazione del regime di tassazione consolidata può

essere richiesta mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 27 luglio 2000.

8.2.2. Trattamento per gli azionisti

Il cambio delle azioni dell'incorporata con azioni dell'incorporante non costituisce per i soci della prima realizzo di proventi o perdite, comportando una mera sostituzione dei titoli dell'incorporata con quelli dell'incorporante. In concreto, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'incorporata si trasferisce sulle azioni dell'incorporante ricevute in cambio.

9 Effetti della fusione su BPU

9.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica

Nel presente capitolo vengono riportati i dati contabili consolidati pro-forma del Nuovo Gruppo al 30 settembre 2006 con l'obiettivo di rappresentare gli effetti significativi dell'operazione di fusione.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati pro-forma sono strutturati con schemi simili a quelli pubblicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea al 30 settembre 2006.

I dati contabili consolidati pro-forma, esposti nelle tabelle che seguono, sono la risultante dell'aggregazione delle situazioni contabili del Gruppo BPU e del Gruppo BL pubblicate nei rispettivi bilanci intermedi al 30 settembre 2006. Al fine di fornire indicazioni circa gli effetti della fusione, tali dati sono confrontati con quelli consolidati del Gruppo BPU pubblicati nella predetta relazione trimestrale al 30 settembre 2006.

I dati contabili consolidati pro-forma del Nuovo Gruppo sono stati ottenuti modificando i dati contabili pubblicati nei bilanci intermedi con l'iscrizione degli effetti significativi prodotti dall'operazione di fusione. In particolare, gli effetti patrimoniali sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se l'operazione di Fusione fosse stata posta in essere il 30 settembre 2006 e gli effetti economici sono stati imputati nel conto economico consolidato pro-forma come se la medesima operazione fosse stata posta in essere il 1° gennaio 2006.

I principi contabili utilizzati dalle due entità aggreganti nella redazione delle situazioni contabili intermedie prese a riferimento sono sostanzialmente allineati e confermano, di conseguenza, la significatività del dato contabile riassunto nella colonna della tabella dedicata al Nuovo Gruppo.

Ai dati contabili aggregati, ottenuti mediante il procedimento sopra descritto, sono state apportate le rettifiche necessarie per esplicitare l'effetto della fusione, determinando provvisoriamente il costo dell'aggregazione mediante valorizzazione delle nuove azioni che BPU Banca è chiamata ad emettere al servizio del concambio sulla base della quotazione di mercato delle azioni della stessa al 10 novembre 2006, quotazione disponibile più prossima alla data di approvazione del Protocollo d'Intesa da parte dei Consigli di Amministrazione delle due Banche (la provvisorietà è data dal fatto che il valore definitivo dell'aumento di capitale sarà rappresentato dalla quotazione di borsa del giorno in cui si produrranno gli effetti giuridici dell'operazione, ovvero dall'ultima quotazione disponibile, nonché dal numero di azioni da emettere a tale data).

La differenza tra il valore delle azioni da emettere di BPU Banca ed il patrimonio netto consolidato del Gruppo Banca Lombarda al 30 settembre 2006 è stata preliminarmente iscritta nella voce "Differenza di fusione". Tale differenza ha natura indicativa e non rappresenta esattamente lo scostamento determinabile ai sensi dei principi contabili internazionali che dovrebbe essere quantificato prendendo a riferimento il fair value e non i valori contabili esposti nelle tabelle seguenti, delle attività, passività e passività potenziali dell'acquisita alla data di acquisizione. Inoltre la predetta differenza è determinata non considerando i costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale.

Infine i dati contabili aggregati, risultanti dall'applicazione delle procedure sopra descritte, sono depurati dei rapporti più significativi patrimoniali ed economici, intercorrenti tra il Gruppo BPU ed il Gruppo Banca Lombarda, che sono stati elisi.

Si precisa altresì che per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati contabili pro-forma, è necessario considerare i seguenti aspetti:

- trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l'operazione di fusione fosse realmente stata realizzata al 30 settembre 2006, anziché alla data di efficacia, i dati contabili non sarebbero stati necessariamente uguali a quelli pro-forma;
- i dati contabili pro-forma evidenziano esclusivamente gli effetti oggettivamente misurabili dell'operazione di fusione e non tengono in considerazione gli effetti prospettici potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all'operazione;
- i dati contabili pro-forma ed i dati dei bilanci intermedi pubblicati si prefiggono diversi obiettivi informativi e risentono di diverse modalità di calcolo degli effetti delle operazioni di acquisizione con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico. Di conseguenza i prospetti consolidati pro-forma vanno letti e interpretati in modo autonomo, considerando le peculiari finalità per cui sono redatti.

Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2006

Attivo	Gruppo BPU	Gruppo BL	Nuovo Gruppo pro-forma
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.055.892	2.903.739	5.959.631
Attività finanziarie valutate al fair value	5.290.972		5.290.972
Altre attività finanziarie (1)	4.780.003	1.003.035	5.783.038
Crediti verso banche	1.907.591	2.100.772	4.002.978
Crediti verso clientela	49.798.318	29.954.211	79.569.655
Attività materiali e immateriali	2.607.861	1.466.827	4.074.688
Differenza di fusione			3.298.814
Attività fiscali	573.229	271.375	844.604
Altre voci dell'attivo	2.172.660	1.199.623	3.366.117
Totale dell'attivo	70.186.526	38.899.582	112.190.497

Passivo	Gruppo BPU	Gruppo BL	Nuovo Gruppo pro-forma
Debiti verso banche	6.607.514	2.896.008	9.309.167
Raccolta da clientela (2)	52.145.824	30.036.258	82.182.012
Passività finanziarie di negoziazione	449.994	555.301	1.005.295
Passività fiscali	526.596	347.577	874.173
Fondi a destinazione specifica (3)	679.737	276.751	956.488

Riserve tecniche	2.473.415	-	2.473.415
Altre voci del passivo	2.004.598	1.569.192	3.573.790
Capitale	861.135	351.752	1.591.021
Riserve (4)	3.402.498	1.734.746	8.523.215
Riserve da valutazione	120.395	465.291	120.395
Patrimonio di pertinenza di terzi	405.743	430.057	835.800
Utile di periodo	509.077	236.649	745.726
Totale del passivo⁸	70.186.526	38.899.582	112.190.497

(1) Somma delle voci 40 e 50

(2) Somma delle voci 20 e 30

(3) Somma delle voci 110 e 120

(4) Somma delle voci 170, 180 e 200

Conto economico consolidato pro-forma al 30 settembre 2006

CONTTO ECONOMICO	Gruppo BPU	Gruppo BL	Nuovo Gruppo pro-forma
Margine di interesse	1.264.699	658.991	1.924.076
Commissioni nette	609.785	357.701	967.485
Margine d'intermediazione	2.033.836	1.095.042	3.129.263
Risultato netto della gestione finanziaria	1.914.433	1.027.961	2.942.779
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.889.584	1.027.961	2.917.459
Costi operativi	(1.088.116)	(579.819)	(1.668.320)
Utile dell'operativita' corrente al lordo delle imposte	860.183	457.154	1.317.337
Utile dell'operativita' corrente al netto delle imposte	542.452	267.705	810.157
Utile del periodo	542.452	272.528	814.980
Utile del periodo di pertinenza di terzi	(33.375)	(35.879)	(69.254)
Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo	509.077	236.649	745.726

9.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato

In base al rapporto di cambio indicato nel precedente Paragrafo 4, il capitale sociale post fusione sarà rappresentato per circa il 54% da azioni detenute da azionisti BPU e per circa il 46% da azioni detenute da ex azionisti Banca Lombarda⁹

⁸ Il Patrimonio Netto Contabile, calcolato come somma di Capitale, Riserve, Riserve da valutazione e Utile di periodo, assomma a 4.893.105 migliaia di Euro per BPU, 2.788.438 migliaia di Euro per BL e 10.980.357 migliaia di Euro per il Nuovo Gruppo tenuto conto dell'avviamento derivante dall'Operazione.

⁹ Percentuali conteggiate fatti salvi gli effetti del recesso di azionisti Banca Lombarda, nei termini nel successivo paragrafo 10.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti di BL diverranno soci della Banca Incorporante¹⁰ che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa e diverranno pertanto soggetti alla normativa sulle società cooperative bancarie e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB).

Come più in dettaglio riferito al paragrafo 2.1.3 della presente Relazione, detto articolo prevede il limite del possesso azionario nella misura dello 0,50% del capitale sociale (art. 30 comma 1). Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (art. 30 comma 2).

La Banca, appena rileva il superamento del limite dello 0,50% contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

9.3 Effetti sugli accordi ex art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998 n. 58

Allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli aderenti all'Impegno comune tra i consiglieri di BPU di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. descritto al paragrafo 2.1.3 della presente Relazione circa la permanenza in vigore o la cessazione, per tutti o per alcuni degli attuali aderenti, dell' Impegno medesimo.

Con riferimento al Patto di sindacato Banca Lombarda e Piemontese concernente il divieto di trasferimento delle azioni e l'esercizio concertato del voto limitatamente alle Assemblee Straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie (aderenti n. 305 azionisti che hanno conferito in sindacato azioni Banca Lombarda pari al 46,88% del vigente capitale sociale), lo stesso ha espresso il proprio pieno ed unanime apprezzamento per il progetto di aggregazione tra il Gruppo BL ed il Gruppo BPU.

In particolare, il Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese ha inviato a BL una comunicazione da cui risulta che lo stesso ha deliberato con il voto favorevole del 100% delle azioni sindacate:

- (i) di esprimere, in sede assembleare, voto favorevole alla Fusione per incorporazione di BL in BPU e, conseguentemente, preannunciando la propria volontà di non esercitare il diritto di recesso;
- (ii) di approvare le regole di *governance* che disciplineranno la Nuova Capogruppo e il Nuovo Gruppo;
- (iii) di non farsi promotore né di prendere parte ad alcuna trattativa riguardante ipotesi di aggregazione alternative a quella con BPU oggetto del protocollo d'intesa.

I componenti del Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese promuoveranno la costituzione di un'Associazione tra gli azionisti di Banca Lombarda e Piemontese (l'“**Associazione**”) avente il fine di preservare, nell'ambito della Fusione, la missione di BL quale istituto di credito a vocazione locale vicino al tessuto produttivo ed imprenditoriale della provincia di Brescia e del territorio dell'Italia del nord. La costituenda Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo della Nuova Capogruppo, in coerenza con i criteri che hanno caratterizzato fino ad oggi l'attività di BL medesima.

¹⁰ Si precisa che gli azionisti di BL saranno automaticamente iscritti, all'atto e per effetto della Fusione, nel Libro Soci della Società Incorporante, in virtù della norma transitoria numero I dello statuto sociale.

10 Il Nuovo modello di Statuto

Il progetto di integrazione tra il Gruppo BPU e il Gruppo BL comporterà l'adozione di un nuovo modello di Statuto sociale il quale sarà profondamente innovativo rispetto al vigente, soprattutto in ragione del fatto che la Banca transiterà dall'attuale sistema di *governance* "tradizionale" (basato sul Consiglio di Amministrazione e sul Collegio Sindacale) al sistema c.d. "dualistico". In aggiunta alle modifiche relative al sistema di amministrazione e controllo societario, si propongono una serie di altre modifiche frutto delle intese raggiunte tra BPU e BL in vista della fusione.

Per agevolare la lettura del nuovo Statuto, si allega alla presente Relazione un prospetto recante il raffronto tra il testo dello Statuto attualmente vigente e quello che risulterebbe a seguito della introduzione delle modifiche proposte (Allegato A).

10.1 Modifiche statutarie connesse alla nuova *governance* aziendale: il modello "dualistico"

Come già anticipato, il progetto di integrazione in discorso prevede che la Banca adotti, contestualmente alla Fusione ed in sostituzione dell'attuale sistema di *governance* tradizionale, il sistema di amministrazione e controllo c.d. "dualistico", la cui disciplina, recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico italiano, è contenuta agli articoli dal 2409 *octies* al 2409 *quinquiesdecies* del codice civile. Alla Banca, in quanto società quotata, si applicano anche le disposizioni speciali di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il citato sistema "dualistico" prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione in luogo dei classici organi del sistema tradizionale, cui vengono attribuiti dalla Legge e dallo Statuto il controllo e l'amministrazione della società.

A seguito del passaggio al sistema dualistico, alcune attribuzioni tipiche riservate all'Assemblea nel sistema tradizionale (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi) sono trasferite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza. Viene altresì introdotta una più chiara distinzione tra funzione di indirizzo strategico e controllo, da un lato, e gestione corrente, dall'altro, anche a garanzia di una sana e prudente gestione della Banca.

Il Consiglio di Sorveglianza assomma in sé alcuni poteri tipici dell'Assemblea, funzioni del Collegio Sindacale e alcuni poteri di "alta amministrazione", assolvendo così ad un compito di indirizzo strategico e controllo, anche di merito, sulla gestione della società più ampio di quello tipicamente svolto dal Collegio sindacale nel sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale".

Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione della società e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in coerenza con gli indirizzi generali strategici e programmatici del Consiglio di Sorveglianza. Lo statuto può prevedere che tale organo, ai sensi dell'art. 2409 *terdecies*, comma 1 lett. *f-bis*), cod.civ., deliberi su proposta del Consiglio di Gestione anche in relazione ai piani industriali e finanziari, ai *budget* nonché alle operazioni strategiche e di maggior rilievo economico-finanziario. Il ruolo e le attribuzioni del Consiglio di Gestione sono, nella sostanza, modellate su quelle del Consiglio di Amministrazione nel sistema tradizionale, alla cui disciplina occorre spesso far riferimento.

L'Assemblea (da art. 21 a art. 29)

Le attribuzioni dell'Assemblea saranno modificate al fine di rendere le stesse coerenti con la disciplina legislativa in materia di sistema "dualistico", prevedendo tra l'altro che i Soci siano chiamati alla approvazione del bilancio in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Saranno inoltre inserite, in linea con il recente evolversi della legislazione di riferimento, una serie di facoltà della minoranza come quella di presentare liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Sorveglianza, secondo condizioni e modalità meglio definite dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza (da art. 44 a art. 48)

Il Consiglio di Sorveglianza della Banca risultante dalla fusione sarà composto da 23 membri nominati dall'Assemblea tra i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche. In particolare, almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Essi resteranno in carica per tre esercizi.

La loro nomina avverrà mediante voto di lista secondo modalità operative meglio specificate dallo Statuto (art. 45). Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamento, le liste dovranno essere presentate dal Consiglio di Sorveglianza uscente o da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale (limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione).

Il Consiglio di Sorveglianza si riunirà, su convocazione del Presidente, almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgeranno, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano. Per la validità delle riunioni (*quorum* costitutivo) sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione (*quorum* deliberativo), salvo nei casi in cui lo Statuto prevede maggioranze rafforzate (art. 48).

Al Consiglio di Sorveglianza, oltre alle materie ad esso riservate dalla Legge, lo Statuto (art. 46) riserverà di deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai *budget* della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza sarà competente a decidere sulle autorizzazioni relative a:

- (i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni;
- (ii) proposte di modifiche statutarie;
- (iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle Società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o superiore ad un valore predeterminato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;
- (iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, a un valore predeterminato;
- (v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione, parasociali di rilevanza strategica, fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Tra le ulteriori attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza si segnala altresì la facoltà di assumere determinazioni:

- a) sugli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b) sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- c) sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) sulla riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- e) sull'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza (art. 47)

Oltre alle funzioni d'impulso dell'attività del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza assolverà, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso, un ruolo di rilievo: - nella supervisione e nell'attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate; - nelle relazioni tra il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione, assicurando l'efficiente coordinamento dell'attività degli Organi sociali.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convocherà - di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto - e presiederà le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza spetteranno rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista (art. 45).

I Comitati per il controllo interno, per la remunerazione e per le nomine (art. 49)

Lo Statuto prevederà che il Consiglio di Sorveglianza istituisca al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno, un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza e un Comitato Nomine. Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, dello Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale. Il documento recante il Regolamento del Comitato Nomine costituisce un allegato al Progetto di Fusione.

Il Consiglio di Gestione (da art. 30 a art. 41)

Il Consiglio di Gestione sarà composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza che ne determinerà il numero all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio di Gestione dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non potranno essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, sino a che ricoprano tale carica. Inoltre si fa presente che: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) almeno la maggioranza di detti componenti dovrà aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

Il Consiglio di Gestione si riunirà almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 membri. Le riunioni si svolgeranno, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno

nella città di Milano. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione sarà necessaria - in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a *quorum* qualificati - la presenza di più della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione saranno assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, ad eccezione delle seguenti determinazioni per le quali lo Statuto (art. 36) richiede *quorum* deliberativi più elevati:

- a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Centrobanca, Banco di Brescia e Banca Regionale Europea, nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
- c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;
- d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;
- e) la designazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;
- f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Oltre alle competenze non delegabili per Legge, lo Statuto (art. 37) riserverà al Consiglio di Gestione numerose competenze esclusive, strettamente collegate alle funzioni di gestione ed organizzazione dell'impresa, ancorché per talune di esse sia prevista l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione riferirà con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi (art. 38). La comunicazione verrà effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Gestione (art. 39)

Al Presidente del Consiglio di Gestione, cui spetteranno la legale rappresentanza della società e la firma sociale, sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della società, che lo stesso eserciterà in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari.

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento - saranno nominati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Comitato Nomine (art. 46).

Il Consigliere Delegato (da art. 42 a art. 43)

L'attribuzione e la revoca delle deleghe al Consigliere Delegato competerà al Consiglio di Gestione, previo coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza (art. 37).

Il Consigliere Delegato sovrintenderà alla gestione aziendale e del Gruppo, curandone il coordinamento strategico e il controllo gestionale. Tra le diverse competenze che lo Statuto attribuisce al Consigliere Delegato si segnala che allo stesso potranno essere attribuiti i seguenti poteri (art. 43):

- a) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo e di business determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- c) sovrintendere all'integrazione del Gruppo, consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione;
- d) sottoporre al Consiglio di Gestione gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il *budget*, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- e) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- f) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- g) promuovere il presidio integrato dei rischi.

Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo della società e delle controllate; riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni 60 giorni al Consiglio di Sorveglianza sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo;

Consigliere delegato a sovrintendere al sistema dei controlli interni (art. 43 bis)

Il Consiglio di Gestione potrà incaricare uno dei propri componenti a sovrintendere la funzionalità del sistema di controllo interno con il compito – da svolgersi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale – di sovrintendere alla promozione e realizzazione del sistema di controllo interno adeguato alla Società ed al relativo Gruppo sotto il profilo della efficacia e dell'efficienza.

La Direzione Generale (art. 50)

Lo Statuto prevederà la nomina, da parte del Consiglio di Gestione, di un Direttore Generale, di un Condirettore Generale nonché la facoltà di nominare uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione medesimo, il quale ne determinerà le attribuzioni.

Il Direttore Generale sarà il capo della struttura operativa e capo del personale; curerà di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato e gestirà gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi.

Il Condirettore Generale coadiuverà e supporterà il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.

10.2 Altre modifiche statutarie

L'Assemblea straordinaria di BPU verrà convocata, oltre che per l'approvazione dell'operazione di Fusione e delle modifiche statutarie necessarie per l'introduzione del sistema "dualistico" sopra descritto, anche al fine di deliberare l'adozione di una serie di altre modifiche al proprio Statuto – le più rilevanti delle quali verranno brevemente illustrate qui di seguito - funzionali alla realizzazione del disegno complessivo sottostante al progetto di integrazione.

Denominazione sociale (art. 1)

La Società avrà una nuova denominazione sociale.

Sede legale e sedi operative della Società (art. 3)

La Società avrà sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo. La modifica proposta viene formulata nell'intento di assicurare alla Banca, nella nuova configurazione nascente dalla Fusione, un'equilibrata allocazione delle funzioni centrali che tenga conto delle esigenze di funzionalità ed economicità della nuova struttura, anche al fine di favorire l'efficace attuazione del processo di integrazione.

Requisiti di ammissione a Socio (art. 6 e art. 9)

È prevista l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 6 dello Statuto vigente a mente del quale, ai fini dell'ammissione a socio, assume rilievo la circostanza che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Banca o con le società del Gruppo, ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui le stesse siano attive attraverso la rete dei propri sportelli per le proprie capacità. Tale eliminazione viene suggerita in relazione alla proposta di introduzione del nuovo secondo comma dell'art. 9, a mente del quale, al fine della valutazione dei requisiti di ammissione a Socio si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con società del Gruppo, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza. La modifica mira a ridefinire i criteri ed i requisiti che assumono rilevanza in sede di valutazione da parte del Consiglio di Gestione della Banca delle domande di ammissione a Socio.

Convocazione dell'Assemblea (art. 22, comma 5)

Lo Statuto prevederà che, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea possa essere convocata entro 180 giorni (in luogo dei 120 ordinari) dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. La modifica proposta è volta a cogliere l'opportunità consentita dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile a tenore del quale, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere elevato da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Luogo di svolgimento dell'Assemblea (art. 23)

L'Assemblea si riunirà, alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia. La rinnovata formulazione dell'articolo in commento è ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti alla fusione che darà origine alla Nuova Capogruppo. Essa è preordinata ad agevolare, secondo criteri di equilibrio e pari opportunità, la partecipazione agli eventi assembleari di entrambe le componenti del Corpo Sociale di originaria derivazione delle due banche che prendono parte al progetto di integrazione. Ciò anche in osservanza della disposizione di cui all'art. 13.1 del vigente Codice di Autodisciplina della Banca, a tenore del quale "*Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile dei Soci alle Assemblee*".

Quorum richiesto per la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria (art. 27)

Lo Statuto prevederà che, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sia regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 dei Soci aventi diritto di voto (attualmente è richiesto un quorum pari a 1/200 dei Soci aventi diritto di voto). La modifica proposta ha l'obiettivo di adeguare la percentuale di soci richiesti per la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione alla nuova entità della compagine sociale della Nuova Capogruppo, quale risultante dalla Fusione, tenendo altresì conto della partecipazione media dei Soci alle assemblee di BPU e BL nell'ultimo decennio.

Si rammenta infatti che, a seguito del perfezionamento della proposta Fusione per incorporazione di BL in BPU, il numero dei Soci della Nuova Capogruppo, tenuto conto di quanto disposto dalla Norma Transitoria I introdotta dalla presente proposta di Statuto, si eleverebbe da circa 60.000 a circa 100.000. La previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall'art. 2538 quinto comma cod. civ., applicabile alle banche popolari in virtù del disposto dell'art. 150 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, a tenore del quale "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il

numero dei voti spettanti ai soci”. La proposta è altresì coerente con il disposto dell’art. 13.5 del vigente Codice di Autodisciplina della Banca a tenore del quale “Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative del numero dei Soci, valuta l’opportunità di proporre all’Assemblea modifiche all’atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l’esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze”.

Quorum rafforzati per la modifica o abrogazione di talune disposizioni dello Statuto (art. 28)

Viene proposta l’abrogazione di alcuni *quorum* deliberativi rafforzati al fine di rendere lo Statuto più flessibile e consentire di cogliere eventuali opportunità che dovessero presentarsi in futuro sia in termini normativi sia di ulteriori processi di integrazione.

Diversamente, per alcune norme considerate fondamentali per il buon esito del processo di integrazione, sarebbero introdotti specifici *quorum* deliberativi rafforzati per l’abrogazione o la modifica degli articoli dello Statuto Sociale che riguardano la costituzione e la regolamentazione in seno al Consiglio di Sorveglianza del Comitato Nomine, organo, peraltro già presente nel vigente Statuto della Banca. Detto Organo è infatti ritenuto di fondamentale importanza per assicurare l’applicazione delle regole di governo sulle proposte di composizione degli organi sociali della Nuova Capogruppo, ispirate a favorire la rappresentanza negli stessi delle componenti originarie di rispettiva derivazione da BPU e BL nel rispetto del principio di pariteticità di cui all’art. 1 della presente proposta di Statuto. Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell’Autorità di vigilanza creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibererà a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicheranno le disposizioni di cui all’Articolo 48, quinto comma, dello Statuto.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (Art. 37, comma 2, lett. n)

Viene prevista, in attuazione dell’art. 154 bis del TUF, la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari da parte del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.

Obbligazioni di esponenti bancari

Si propone l’eliminazione del vigente art. 41 in materia di obbligazioni degli esponenti della Società con la Società medesima o con altre società del Gruppo. La proposta di abrogazione del vigente art. 41 è motivata dall’opportunità di espungere dall’articolato statutario una previsione che riprende in termini pressoché letterali una precisa disposizione di legge (art. 136 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), come tale operante indipendentemente dalla necessità di un apposito richiamo in Statuto.

Utili e Riserve (art. 52)

Lo Statuto prevederà, inoltre, che le riserve da utili e da valutazione formatesi con l’applicazione dei principi contabili internazionali non saranno distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge. La modifica si pone in relazione al dettato degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 38/2005, che dettano disposizioni volte a limitare la distribuibilità di utili e riserve derivanti dall’applicazione del criterio del *fair value* ed imputati a conto economico ovvero direttamente a patrimonio netto (art. 6) ovvero a limitare la distribuzione di talune riserve formatesi in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS (art. 7).

I Norma Transitoria

In deroga alla disciplina concernente l’ammissione di nuovi Soci, i Soci titolari di azioni già BL che in forza del rapporto di cambio della Fusione risultino titolari di almeno una azione della incorporante, assumono, senza necessità di alcuna domanda e/o altra formalità lo stato di soci con

pienezza di diritti della incorporante medesima per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa. La proposta di introduzione di questa norma transitoria trova motivazione nell'esigenza di tutelare i diritti partecipativi dei soci di BL nell'ambito della società incorporante, permettendo la regolare partecipazione degli stessi sin dall'Assemblea chiamata ad approvare la distribuzione degli utili dell'esercizio 2006.

II Norma Transitoria

In deroga a quanto previsto dallo Statuto, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute, salvo sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione. La norma proposta, che costituisce un'applicazione della facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal secondo comma dell'art. 26 della presente proposta di Statuto, riflette gli accordi raggiunti fra BPU e BL per l'attuazione del progetto di integrazione.

III Norma Transitoria

La Società quale risultante dalla fusione tra BPU e BL adotterà, con efficacia dal giorno di efficacia della fusione, il Regolamento del Comitato Nomine. Per le motivazioni di tale norma si fa rinvio a quanto sopra specificato con riferimento alla modifica di cui all'art. 28, ultimo comma, del nuovo Statuto.

IV Norma Transitoria

In deroga a quanto stabilito dallo Statuto i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio, anche se iscritti a Libro Soci da meno di 90 giorni. La norma proposta è finalizzata ad agevolare l'attuazione degli accordi raggiunti fra BPU e BL in ordine alla realizzazione del Progetto di Integrazione.

V Norma Transitoria

La disposizione prevede una speciale procedura per la nomina dei primi componenti il Consiglio di Sorveglianza. Più in particolare, la norma prevede che i Consiglieri di Sorveglianza saranno nominati per la prima volta dall'Assemblea ordinaria di BPU in applicazione di specifiche norme transitorie contenute nello Statuto. Esse prevedono che i Consiglieri di Sorveglianza siano nominati nel numero di 23 per la durata di tre esercizi e con l'applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 44 dell'attuale statuto di BPU per la nomina del Collegio Sindacale. Tale meccanismo prevede che risultino eletti i primi 22 candidati tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggiore numero di voti e il primo candidato dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggiore numero di voti. Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea; ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza. Qualora fosse presentata una sola lista ovvero non fosse presentata validamente alcuna lista l'Assemblea procederà alla nomina con votazione a maggioranza relativa. Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale. La norma proposta è finalizzata a consentire l'applicazione del meccanismo di nomina del Consiglio di Sorveglianza attraverso il voto di lista sin dall'Assemblea Ordinaria della Banca Incorporante, concomitante con quella Straordinaria di modifica statutaria, chiamata a nominare il primo Consiglio di Sorveglianza, dettando in particolare le regole necessarie per consentire ai Soci interessati la preventiva presentazione di liste di candidati alla suddetta carica.

VI Norma Transitoria

La disposizione prevede che l'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.

* * *

Con riferimento all'adozione del nuovo testo di Statuto sociale si fa ulteriormente presente che alcune delle nuove clausole implicano, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto sociale della Società Incorporante, una modifica statutaria da assumere con il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto.

Pertanto, ove la delibera di approvazione dello Statuto sociale allegato *sub* A fosse approvata con una maggioranza inferiore rispetto a quella da ultimo richiamata, la delibera dovrà intendersi come avente ad oggetto l'approvazione dello Statuto sociale allegato sotto A, ma con sostituzione degli articoli 3, 23, 28, 31 e 36 con i corrispondenti articoli riportati nell'Allegato B.

11 Valutazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso

L'operazione di Fusione sottoposta all'approvazione assembleare non comporta l'esclusione dalla quotazione dei titoli di BPU. Non spetta pertanto ai soci della Banca che non hanno concorso alla deliberazione sulla fusione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 quinquies cod. civ..

Parimenti, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2437 commi 1 e 2 cod. civ., non spetta ai soci della Banca che non hanno concorso alla deliberazione sulla fusione il diritto di recesso previsto ai sensi del suddetto articolo.

Si segnala peraltro che l'attuazione dell'Integrazione darà diritto agli azionisti della società incorporanda BL che non abbiano espresso voto favorevole all'approvazione del relativo progetto di fusione in sede assembleare, di recedere per tutte o parte delle loro azioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437 1° comma lettera b) e g) del cod. civ. In tale ipotesi, sarà corrisposto agli azionisti che avessero esercitato tale diritto di recesso un corrispettivo determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di BL chiamata a deliberare sulla Fusione per incorporazione in BPU.

Il procedimento di liquidazione sarà regolato dall'art. 2437 quater cod. civ.

L'efficacia della Fusione e così la stipula dell'atto di Fusione per incorporazione di BL nella Società Incorporante sono subordinate alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti di BL non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento). Tale condizione potrà peraltro essere rinunciata di comune accordo fra la Società Incorporante e la Società Incorporanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del diritto di recesso saranno stati comunicati da BL alla Società Incorporante.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso e qualora l'offerta in opzione prevista dall'art. 2437 *quater* cod. civ. fosse effettuata successivamente alla data di efficacia della fusione, agli azionisti aventi diritto saranno offerte in opzione azioni BPU - in luogo di quelle di Banca Lombarda - in proporzione al numero delle azioni possedute dal socio a seguito dell'applicazione del rapporto di cambio.

Bergamo, 19 gennaio 2007

Banche Popolari Unite S.c.p.a.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO A

VECCHIO STATUTO	NUOVO STATUTO
TITOLO I	TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 1	ARTICOLO 1
Con atto 24 giugno 2003 (Rep. 17551 - Racc. 5312), rogito notaio Prof. Piergaetano Marchetti, è stata costituita la società “Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni” (la “Società”), in forma abbreviata, anche solo “BPU Banca”. La Società è sorta per effetto della fusione perfetta in data 1° luglio 2003 tra la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Società cooperativa a responsabilità limitata (“Popolare Bergamo”), la Banca Popolare Commercio e Industria Società cooperativa a responsabilità limitata (“Popolare Commercio Industria”) e la Banca Popolare di Luino e di Varese Società per azioni (“Popolare Luino e Varese”).	E’ corrente la società “Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni”, in forma abbreviata anche solo “UBI Banca” (la “Società”), che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di “Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni” (in forma abbreviata anche “BPU Banca”) e “Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni” (in forma abbreviata anche “Banca Lombarda”).
ARTICOLO 2	ARTICOLO 2
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.	La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
ARTICOLO 3	ARTICOLO 3
La Società ha sede legale e direzione generale in Bergamo.	La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.
La previsione del precedente comma può essere modificata solo con le maggioranze previste dall’ultimo comma dell’art. 28.	
La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed osservate le disposizioni di legge, può istituire, sopprimere e trasferire dipendenze, succursali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero.	

TITOLO II	TITOLO II
OGGETTO SOCIALE	OGGETTO SOCIALE
ARTICOLO 4	ARTICOLO 4
La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.	La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.
A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.	A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.
La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.	La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.	Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.
La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Banche Popolari Unite, in forma abbreviata anche Gruppo BPU Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della	La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane , in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca

stabilità del Gruppo stesso.	d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
TITOLO III	TITOLO III
CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI	CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI
ARTICOLO 5	ARTICOLO 5
Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (duevirgolacinquanta) ciascuna.	Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (duevirgolacinquanta) ciascuna.
L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:	L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:
a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile, con le maggioranze ed i <i>quorum</i> previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio, nel rispetto della normativa vigente, delle facoltà previste dagli articoli 2420 <i>ter</i> e 2443 del Codice Civile.	a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile, con le maggioranze ed i <i>quorum</i> previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli articoli 2420 <i>ter</i> e 2443 del Codice Civile.
b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.	b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.	Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.
Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente comma 2 punto a).	Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo per delibera dell'assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).
È previsto un aumento del capitale sociale, aperto sino al 31 dicembre	

<p>2006, di residui massimi nominali Euro 4.567.637,50, mediante emissione di un numero massimo di residue 1.827.055 azioni ordinarie da nominali Euro 2,50, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del piano di stock option già previsto per i dirigenti della ex Popolare Commercio Industria e dell'ex Gruppo Banca Popolare Commercio e Industria.</p>	
ARTICOLO 6	ARTICOLO 6
<p>Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 7.</p>	<p>Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 7.</p>
<p>Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>Fermo restando quanto previsto al successivo art. 9, ai fini dell'ammissione a socio assume rilievo la circostanza che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa o con le società del Gruppo; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società o società appartenenti al Gruppo siano attive attraverso la rete dei propri sportelli per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali o per gli incarichi ricoperti.</p>	<p>I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.</p>
<p>I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.</p>	<p>Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.</p>
<p>Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.</p>	

ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
ARTICOLO 8	ARTICOLO 8
Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.	Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.
Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.	Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni.
È facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.	È facoltà del Consiglio di Gestione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.
Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.	Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
ARTICOLO 9	ARTICOLO 9
Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione valutando gli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e il rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato.	Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che

	hanno presentato domanda di ammissione con società del Gruppo.
ARTICOLO 10	ARTICOLO 10
Il rifiuto di ammissione a socio, congruamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.	Il rifiuto di ammissione a socio, congruamente e coerentemente motivato in relazione ai criteri di cui all'Articolo 9, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.
ARTICOLO 11	ARTICOLO 11
Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 385/93.	Il rifiuto di ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30 quinto comma del D.Lgs. 385/93.
Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.	Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.
ARTICOLO 12	ARTICOLO 12
La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.	La qualità di Socio si acquista, a seguito della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Amministrazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), il socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528 secondo comma, c.c., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.	Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo Socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Gestione in via ordinaria ai sensi dell'art. 5, comma secondo lettera b), il Socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528 secondo comma, cod. civ., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.
Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.	Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.

ARTICOLO 13	ARTICOLO 13
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:
a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	a) interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;	b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;	c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;
d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.	d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.
La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'articolo 2533 del Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Amministrazione decide in modo definitivo con decisione motivata.	Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'articolo 2533 cod. civ., può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Probiviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Il rimborso delle azioni ha luogo in conformità alle disposizioni di legge.	L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro Soci. Il rimborso delle azioni ha luogo in conformità alle disposizioni di legge.
ARTICOLO 14	ARTICOLO 14
Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.	Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 15	ARTICOLO 15
L'azione è indivisibile.	L'azione è indivisibile.
Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari

	sono efficaci nei confronti di tutti.
Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.	Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.
La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.	La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.
Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'articolo 2529 del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.	Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'articolo 2529 del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.
In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.	In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.
L'importo del rimborso è infruttifero.	L'importo del rimborso è infruttifero.
ARTICOLO 16	ARTICOLO 16
Le azioni si intendono in ogni caso, per patto sociale, assoggettate a vincolo di pegno con privilegio a favore della Società, in garanzia di tutte le obbligazioni dirette ed indirette del Socio verso la Società.	Le azioni si intendono in ogni caso, per patto sociale, assoggettate a vincolo di pegno con privilegio a favore della Società, in garanzia di tutte le obbligazioni dirette ed indirette del Socio verso la Società.
In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra e diversa procedura, può disporre, in tutto o in parte, la vendita delle azioni del Socio inadempiente senza la sua costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di intermediario abilitato, devolvendo l'importo ricavato a decurtazione o ad estinzione del debito. L'eventuale eccedenza è depositata in conto corrente infruttifero a disposizione del Socio.	In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Gestione, senza pregiudizio di ogni altra e diversa procedura, può disporre, in tutto o in parte, la vendita delle azioni del Socio inadempiente senza la sua costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, a mezzo di notaio o di intermediario abilitato, devolvendo l'importo ricavato a decurtazione o ad estinzione del debito. L'eventuale eccedenza è depositata in conto corrente infruttifero a disposizione del Socio.
ARTICOLO 17	ARTICOLO 17
La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.	La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale
ARTICOLO 18	ARTICOLO 18
Nessun Socio può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.	Nessun Socio può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.
Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società non procede, per l'eccedenza, all'iscrizione a libro Soci.	Ove il limite di cui sopra sia superato, la Società non procede, per l'eccedenza, all'iscrizione a libro Soci.
ARTICOLO 19	ARTICOLO 19
In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato articolo 15.	In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato articolo 15.
TITOLO IV	TITOLO IV
ORGANI SOCIALI	ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 20	ARTICOLO 20
L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:	L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Amministrazione; c) al Comitato Esecutivo; d) all'Amministratore Delegato; e) al Collegio Sindacale; f) al Collegio dei Probiviri; g) alla Direzione Generale.	a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Gestione; c) al Consiglio di Sorveglianza; d) al Consigliere Delegato; e) alla Direzione Generale; f) al Collegio dei Probiviri.

TITOLO V	TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI	ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 21	ARTICOLO 21
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
ARTICOLO 22	ARTICOLO 22
<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario; deve comunque convocarla senza ritardo quando lo chieda il Collegio Sindacale previa indicazione, all'atto della richiesta, degli argomenti da trattare.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto a voto alla data della richiesta.</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso ai sensi dell'Articolo 44 e ne elegge il Presidente e il Vice Presidente Vicario, con le modalità di cui all'Articolo 45;</p> <p>b) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-<i>decies</i> cod. civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-<i>terdecies</i> cod. civ.;</p> <p>d) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;</p> <p>e) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>

	<p>f) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-<i>bis</i> del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centootanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 dei soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle</p>
--	--

	azioni alla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 23	ARTICOLO 23
L'Assemblea si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo nella provincia di Bergamo.	L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.
ARTICOLO 24	ARTICOLO 24
Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalla normativa vigente ed affisso nelle dipendenze della Società.	Le Assemblee vengono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.
L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.	L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.
ARTICOLO 25	ARTICOLO 25
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari speciali.	Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod. civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari speciali.
Il socio non può ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.	Il socio non può ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.	Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.
ARTICOLO 26	ARTICOLO 26

Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.	Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.	Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
Salvo quanto previsto dall'art. 2372, comma 2, La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.	Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod. civ. la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.	Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.	Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.	I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.
Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.	Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.
ARTICOLO 27	ARTICOLO 27
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.	L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, quella straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/200 (un duecentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.	In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, mentre quella straordinaria, fermo quanto disposto al successivo articolo 28, è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 (un quattrocentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.
Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il	Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno,

<p>Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.</p>	<p>il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.</p>
<p>ARTICOLO 28</p>	<p>ARTICOLO 28</p>
<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto disposto dall'ultimo comma di questo articolo, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p>	<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p>
<p>Le nomine alle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto e a maggioranza relativa di voti: verificandosi parità di voti, rimane eletto il più anziano di età.</p>	<p>La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p>
<p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'articolo 2484 del Codice Civile, l'abrogazione o la modifica degli articoli 23, 31,36, 39 <i>bis</i> e 43 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, e la modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del <i>quorum</i> deliberativo previsto nel medesimo è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p>	<p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'articolo 2484 cod. civ, l'abrogazione o la modifica degli articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del <i>quorum</i> deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi quarto, quinto e sesto dello Statuto, nonché del presente</p>

	capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della assemblea.
	Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, quinto comma.
ARTICOLO 29	ARTICOLO 29
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e, in assenza di questo, da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità o, in assenza di questi, dall'Amministratore più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.	L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere l'identità ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dell'Assemblea, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.	Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e due o	L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e quattro

più scrutatori.	scrutatori.
Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.	Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
TITOLO VI	TITOLO VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI GESTIONE
ARTICOLO 30	ARTICOLO 30
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 21 (ventuno) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto.	Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, tra cui un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato, eletti fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine previa determinazione del loro numero.
Gli Amministratori sono rieleggibili e, fatta eccezione per quanto previsto nell'atto costitutivo con riferimento al primo Consiglio di Amministrazione della Società, durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.
Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.	I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.
In sede di costituzione del primo Consiglio di Amministrazione della Società, è previsto che 8 (otto) componenti durino in carica un anno, 8 (otto) componenti durino in carica un biennio e i restanti 5 (cinque) siano nominati per un triennio. Successivamente alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori si rinnovano per un terzo ogni anno in numero tale da garantire la permanenza in carica di 21 (ventuno) Amministratori.	Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato

	un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.
Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea le candidature proposte dal Comitato Nomine di cui all'art. 39 <i>bis</i> .	I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali di società concorrenti; è peraltro richiesta l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica. Gli Amministratori possono essere Amministratori o Direttori Generali di società concorrenti, con l'approvazione dell'Assemblea, necessaria qualora si tratti di società esterne al Gruppo BPU Banca ovvero non partecipate dalla Banca.	I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.
ARTICOLO 31	ARTICOLO 31
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice Presidente Vicario e due Vice Presidenti, che restano in carica per l'intera durata del loro mandato.	Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46.
Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore o al Direttore Generale o altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.	Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.
ARTICOLO 32	ARTICOLO 32
Quando risultino vacanti posti nel Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori in carica procedono a sostituire i mancanti purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La deliberazione consiliare è soggetta all'approvazione del Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in	In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

carica sino alla successiva Assemblea.	
Quando venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per l'integrazione del Consiglio.	Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.
Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in luogo dei mancanti assumono il posto e l'anzianità di coloro che sostituiscono e, nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, il più anziano di età, salvo che la proposta sottoposta all'approvazione dell'Assemblea non preveda diversamente.	
Qualora vengano a mancare tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la loro sostituzione, compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
ARTICOLO 33	ARTICOLO 33
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario ovvero da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità. In loro assenza, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano.	Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.
Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare di coordinare i lavori e di provvedere affinché venga fornita a ciascun amministratore adeguata informativa sulle materie all'ordine del giorno.	I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.
I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.	

ARTICOLO 34	ARTICOLO 34
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al bimestre, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 (cinque) Amministratori o dal Collegio Sindacale.	Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 (cinque) membri. Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.
Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Amministratore, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso ai Sindaci effettivi nello stesso modo.	Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di più della metà degli Amministratori in carica.	Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 36, la presenza di più della metà dei componenti in carica.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.	E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.
ARTICOLO 35	ARTICOLO 35
Agli Amministratori, oltre alla partecipazione agli utili di cui all'art. 51 del presente statuto ed al rimborso delle spese, sono assegnate medaglie	Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da

<p>di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione stesso nella misura stabilita dall'Assemblea, e compensi – determinati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale – per eventuali cariche particolari previste dallo Statuto.</p>	<p>determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 46, primo comma, lettera a) del presente Statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi – determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza – per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.</p>
ARTICOLO 36	ARTICOLO 36
<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.</p>	<p>Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.</p>
<p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, fatta eccezione per le seguenti materie, siano esse oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione o oggetto di proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno 16 (sedici) Amministratori:</p>	<p>E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:</p>
	<p>a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;</p>
<p>a) la cessione totale o parziale a terzi della partecipazione detenuta dalla Società nella Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., quando ciò comporti la perdita da parte della Società del controllo sulla stessa, intendendosi ai fini del presente articolo 36, per "controllo" quello definito all'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile, nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere ai diritti di godimento sulle azioni della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.;</p>	<p>b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;</p>
<p>b) la determinazione del voto da esprimere in assemblee della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o</p>	<p>c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a</p>

<p>contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo sulla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., intendendosi per “controllo” quello definito al precedente punto a);</p>	<p>pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;</p>
<p>c) la determinazione del voto da esprimere nell’assemblea della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. convocata per deliberare la fusione per incorporazione della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. nella Società o in altre società, la sua trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell’oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori di Milano, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo BPU Banca dell’azienda bancaria della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. o di una parte sostanziale della stessa;</p>	<p>d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell’oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell’azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;</p>
	<p>e) la designazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;</p>
<p>d) la proposta, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea della Società, di modificare o abrogare il presente capoverso, nonché gli articoli 28, ultimo comma, 39 <i>bis</i> e 43 e l’adozione e la modifica del regolamento del Comitato Nomine di cui all’art. 39 <i>bis</i>.</p>	<p>f) l’attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell’incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.</p>
<p>A parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>ARTICOLO 37</p>	<p>ARTICOLO 37</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva tassativamente all’Assemblea dei Soci.</p>	<p>Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell’impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque</p>

	opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:	Oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:
<ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale della Società - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo; - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia; - la nomina di componenti del Comitato Esecutivo e la fissazione delle sue attribuzioni; - la nomina dell'Amministratore Delegato che resta in carica fino alla scadenza del suo mandato consiliare, salvo revoca, e la determinazione dei relativi poteri; - la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri dirigenti, l'assunzione di ogni altro provvedimento in relazione a tali soggetti, nonché la deliberazione sulle proposte formulate dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 50 ultimo comma dello Statuto. - l'istituzione e la nomina di commissioni e comitati, ai quali siano affidati particolari compiti di ricerca, di studio, di promozione e di controllo; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze; - l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni – fermo restando che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, resta riservata all'esclusiva competenza dell'Assemblea – 	<ul style="list-style-type: none"> a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta del Consiglio di Sorveglianza, deliberata a sua volta, previa designazione del Comitato Nomine; qualora tale ultima designazione non sia stata dal Comitato Nomine formulata con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza; c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.; d) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni; e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri; f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione

<p>nonché le operazioni di significativo rilievo economico con parti correlate;</p> <p>- la promozione di azioni giudiziarie relative ad atti o negozi giuridici di straordinaria amministrazione e la facoltà di rinunciare a dette azioni, transigerle e comprometterle in arbitri.</p>	<p>delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente articolo 36, secondo comma, lettera e);</p> <p>h) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento;</p> <p>m) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>n) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>o) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di</p>
---	---

	<p>competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>p) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>q) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>r) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;</p> <p>s) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>t) le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale ovvero la predisposizione delle operazioni da sottoporre comunque all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>u) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>
È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 <i>bis</i> cod. civ.	
ARTICOLO 38	ARTICOLO 38
Il Consiglio di Amministrazione riferisce con apposita relazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso.	Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.
La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.	La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.

ARTICOLO 39	ARTICOLO 39
<p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla Legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, al Comitato Esecutivo e ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega.</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40; b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti; c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato; d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente; e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38 e comunque f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la società; g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.
<p>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale ed in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'andamento dei rischi nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. L'Amministratore Delegato può rendere la suddetta relazione nell'ambito dell'informativa prevista dall'art. 43 ultimo comma dello Statuto.</p>	<p>Il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sarà consultato e coinvolto dal Consigliere Delegato in merito al processo di integrazione conseguente alla fusione di BPU Banca e Banca Lombarda.</p>
<p>Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi della attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Amministratori e dirigenti ed altresì, entro limiti</p>	<p>In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il</p>

<p>predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, a funzionari, nonché ai preposti alle dipendenze.</p>	<p>Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>
<p>Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri anche a singoli Amministratori.</p>	
<p>In ogni caso, delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e, per importi globali, allo stesso Consiglio.</p>	
<p>In caso di assoluta urgenza giustificata e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo o, se quest'ultimo sia impossibilitato a riunirsi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Vice Presidente Vicario, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, purchè non attribuite da norme inderogabili di legge all'esclusiva competenza del Consiglio medesimo, o del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portarle a conoscenza, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo in occasione della loro prima riunione successiva.</p>	
<p>ARTICOLO 39 BIS</p>	<p>VEDI ART. 49</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione istituisce un Comitato Nomine, un Comitato per il Controllo Interno e un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p>	
<p>ARTICOLO 40</p>	<p>ARTICOLO 40</p>
<p>La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed</p>	<p>La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi</p>

<p>in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente Vicario, a ciascuno dei Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato.</p>	<p>ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.</p>
<p>Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.</p>
<p>Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>	<p>Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione può demandare la firma sociale all'Amministratore al quale siano stati delegati poteri a norma dell'articolo 39.</p>	<p>ARTICOLO 41</p>
<p>E in facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>	<p>E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>
<p>È parimenti in facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.</p>	<p>E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.</p>
<p>ARTICOLO 41</p>	
<p>Gli Amministratori non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di</p>	

<p>compravendita con la Società se non a seguito di conforme deliberazione che deve essere presa all'unanimità del Consiglio di Amministrazione, senza alcuna astensione (salvo quella opportuna dell'interessato) e con il voto favorevole di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.</p>	
<p>In tal caso l'unanimità richiesta è quella degli Amministratori presenti purché in numero tale da rendere valida la riunione consiliare, non rientrando in tale computo l'Amministratore o gli Amministratori interessati.</p>	
<p>Ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, l'Amministratore che abbia, per conto proprio o di terzi, un qualsiasi interesse nell'operazione oggetto di deliberazione deve darne notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale con le modalità previste dal suddetto articolo. L'Amministratore Delegato, ricorrendo la suddetta ipotesi, dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>TITOLO VII</p>	
<p>COMITATO ESECUTIVO</p>	
<p>ARTICOLO 42</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, determinandone i poteri, un Comitato Esecutivo.</p>	
<p>Il Comitato Esecutivo è composto da 9 (nove) membri e dura in carica per il periodo di un esercizio. Essi scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.</p>	
<p>Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità.</p>	

<p>Il Comitato Esecutivo, in attuazione delle attribuzioni fissate dal Consiglio di Amministrazione, si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.</p>	
<p>Della convocazione deve essere dato tempestivo avviso ai componenti e ai Sindaci Effettivi perché possano assistervi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali il preavviso è ridotto ad un giorno.</p>	
<p>Il Segretario del Consiglio di Amministrazione esplica le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo.</p>	
<p>Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p>	
<p>È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Comitato Esecutivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi lo presiede e il Segretario.</p>	
<p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono comunicate al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.</p>	
<p>Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale da trascriversi nel relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.</p>	
<p>TITOLO VIII</p>	<p>TITOLO VII</p>
<p>AMMINISTRATORE DELEGATO</p>	<p>CONSIGLIERE DELEGATO</p>
	<p>ARTICOLO 42</p>
	<p>Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di</p>

	<p>Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 37, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 39, ultimo comma.</p> <p>Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari, nonché ai preposti alle dipendenze.</p> <p>Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.</p>
ARTICOLO 43	ARTICOLO 43
<p>Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti un Amministratore Delegato. Per i primi due mandati successivi alla costituzione del primo Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato sarà assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:</p>
<p>L'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti e delle determinazioni e degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione della Banca e del Gruppo, svolge funzioni di coordinamento e controllo e formula gli indirizzi per l'attività corrente alla Direzione Generale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo; c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo e di <i>business</i> determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza; d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale; e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo, consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione; f) sottoporre al Consiglio di Gestione gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il <i>budget</i> e curare l'attuazione tramite la Direzione Generale; g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di

	<p>ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p> <p>h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>i) promuovere il presidio integrato dei rischi.</p> <p>Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza (ed a quest'ultimo anche nel contesto della comunicazione prevista all'art. 38) sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì, mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni sessanta giorni al Consiglio di Sorveglianza, sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo.</p>
L'Amministratore Delegato riferisce ad ogni riunione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, unitamente al Direttore Generale, sullo svolgimento delle attività della Banca e del Gruppo.	
	ARTICOLO 43 BIS
	Il Consiglio di Gestione può incaricare uno dei propri componenti a sovrintendere la funzionalità del sistema di controllo interno con il compito – da svolgersi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale – di sovrintendere alla promozione e realizzazione del sistema di controllo interno adeguato alla Società ed al Gruppo che ad essa fa capo sotto il profilo della efficacia e dell'efficienza.
TITOLO IX	TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE	CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ARTICOLO 44	ARTICOLO 44
L'Assemblea ordinaria dei Soci elegge ogni tre esercizi 5 (cinque)	Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti

<p>Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti e nomina tra i Sindaci effettivi il Presidente del Collegio Sindacale. I sindaci così nominati scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p>	<p>fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-<i>bis</i> cod. civ..</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.</p>
<p>In conformità alla normativa vigente, almeno 2 (due) Sindaci effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:</p>	<p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</p>
<p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitale che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p>	<p>In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero</p>	<p>Salvo diverse disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p>
<p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in</p>	<p>Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta,</p>

settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.	dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.
I Sindaci sono rieleggibili e sono nominati sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali devono essere indicati e numerati progressivamente 5 (cinque) candidati alla carica di Sindaco effettivo e 2 (due) candidati alla carica di Sindaco supplente.	<p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, stabilisce i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.</p>
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.	
Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica.	
Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.	
Ciascun candidato può esprimere l'accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di ineleggibilità.	

<p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p>	
<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p>	
<p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p>	
<p>All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p>	
<p>a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 (tre) Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;</p>	
<p>b) fra le restanti liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci effettivi e il secondo Sindaco supplente.</p>	
<p>Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea; ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi cinque candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il sesto ed il settimo.</p>	
<p>In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea per eleggere o l'intero Collegio Sindacale o il quarto e quinto Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente.</p>	
<p>Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p>	

<p>La Presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero al Sindaco effettivo nominato come tale dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>	
<p>ARTICOLO 45</p>	<p>ARTICOLO 45</p>
<p>Non possono essere nominati Sindaci e, se sono nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultino privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge. La carica di Sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento del medesimo incarico in più di altre 5 (cinque) società con azioni quotate. A tale fine, ciascun Sindaco effettivo dovrà produrre al Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.</p> <p>La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma precedente entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili comportano la decadenza dall'ufficio di Sindaco. I Sindaci supplenti dovranno presentare la suddetta dichiarazione entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui dovessero diventare effettivi.</p> <p>Il verificarsi delle cause di decadenza di cui ai precedenti commi viene accertato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l'intero periodo di durata della carica; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.</p>	<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Nel caso di presentazione da parte dei Soci, la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate - a pena di ineleggibilità - le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>Nel caso di presentazione di liste da parte dei Soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno <i>lo</i> 0,50% del capitale</p>

	<p>sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Sorveglianza uscente, dovrà avvenire su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>Sono prese in considerazione al fine delle nomine solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia del 10% dei voti validamente espressi in assemblea.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. <p>Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste</p>
--	---

	<p>verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero dei voti ottenuti cessi di essere uguale.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Il Consigliere di minoranza è nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari; le previsioni di cui al presente articolo 45, commi quarto, decimo e undicesimo, trovano applicazione in quanto compatibili.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>
ARTICOLO 46	ARTICOLO 46
<p>Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di Sindaci subentrano i supplenti eletti nella medesima lista dei Sindaci da sostituire, in ordine di età, ovvero i supplenti eletti senza votazione di liste, secondo le prescrizioni di legge.</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione;</p>

<p>Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea, ne esercita le funzioni il Sindaco effettivo con la maggiore anzianità nella carica eletto nella medesima lista del Presidente da sostituire ovvero il Sindaco effettivo con la maggiore anzianità nella carica nel caso di nomina avvenuta senza votazione di liste.</p> <p>In caso di pari anzianità e requisiti subentra il più anziano di età.</p> <p>I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale e all'eventuale nomina del Presidente.</p> <p>I nuovi nominati scadono con quelli rimasti in carica.</p> <p>Qualora con i Sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea affinché provveda all'integrazione del Collegio Sindacale stesso.</p> <p>La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale è effettuata dall'Assemblea come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba procedere alla sostituzione di Sindaci eletti senza votazione di liste o nella lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti, la nomina, con l'eventuale designazione del Presidente del Collegio Sindacale, avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; - qualora, invece, si debba procedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di cui all'articolo 44, comma 11, lettera b), la nomina avviene, con votazione a maggioranza relativa, scegliendo, ove possibile, tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i Sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura e le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica; ove ciò non sia possibile, la scelta avviene tra 	<p>determina, sentito il Comitato per la Remunerazione, i compensi dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente Vicario;</p> <p>f) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>g) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>h) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>i) riferisce per iscritto all'Assemblea dei soci convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;</p>
---	---

<p>candidati senza vincolo di lista.</p>	<p>l) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>m) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>n) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle autorizzazioni relative a:</p> <p>(i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) proposte di modifiche statutarie;</p> <p>(iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle Società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al valore del 5% del patrimonio netto consolidato nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;</p> <p>(iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al valore del 5% del patrimonio netto consolidato;</p> <p>(v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione, parasociali di rilevanza strategica,</p> <p>fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già</p>
--	---

	<p>approvati dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>o) delibera in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p> <p>p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;</p> <p>q) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente o dallo Statuto.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;</p> <p>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.</p>
<p>ARTICOLO 47</p>	<p>ARTICOLO 47</p>
<p>Il Collegio Sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.</p> <p>Si riunisce ogniqualvolta occorra, e ordinariamente, almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta</p> <p>I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza</p>	<p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p> <p>Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:</p> <p>a) partecipa, come pure il Vice Presidente Vicario, alle riunioni del</p>

e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si ritiene svolto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione .

Consiglio di Gestione con facoltà di incaricare un altro membro del Consiglio di Sorveglianza a sostituirlo;

b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del Gruppo, formulando proposte in proposito;

c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;

d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;

e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;

f) convoca e presiede il Comitato Nomine;

g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Vice Presidente e/o il Consigliere Delegato;

i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice

	<p>Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato; progetta, sentito il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico;</p> <p>m) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate congiuntamente dai due Vice Presidenti, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.</p>
ARTICOLO 47 BIS	
<p>Il controllo contabile della Società è esercitato, a sensi di legge, da una Società di Revisione iscritta nell'apposito Albo, su incarico conferito dall'Assemblea previo parere del Collegio Sindacale.</p>	
ARTICOLO 48	ARTICOLO 48
<p>Per effetto della loro carica, i Sindaci non contraggono altre responsabilità che quelle determinate dalla legge.</p> <p>L'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura e la stipulazione di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società da parte dei Sindaci, è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per gli Amministratori dall'articolo 41.</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.</p> <p>Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p> <p>L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.</p> <p>Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p>

	<p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione. Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.</p> <p>La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.</p> <p>E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34 ultimo comma del presente Statuto.</p> <p>Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.</p>
	ARTICOLO 49
	<p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p> <p>Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 44, quinto comma, del presente statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composto da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un comitato Nomine</p>

	<p>composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario.</p> <p>Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:</p> <p style="padding-left: 40px;">A) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da trasmettere al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;</p> <p style="padding-left: 40px;">B) designa i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione ed il Consigliere Delegato partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nomine aventi all'ordine del giorno designazioni di competenza del Consiglio di Gestione in relazione alle cariche nelle società controllate.</p>
TITOLO X	TITOLO X
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 49	ARTICOLO 51
<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p>	<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.</p>
<p>Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra</p>	<p>Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo,</p>

il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro effettivo più anziano di età.	subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Probiviro effettivo più anziano di età.
Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.	Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.
Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.	Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.
Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.	Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.
Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.	Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.
Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.	Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.
TITOLO XI	TITOLO IX
DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 50	ARTICOLO 50
La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne determina le attribuzioni. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e di quelli adottati	La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e dal Condirettore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il

<p>dall'Amministratore Delegato nell'esercizio della funzione, provvede alla gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti dei massimali assegnatigli, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 39. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce, insieme all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e, insieme all'Amministratore Delegato, mantiene le relazioni con la comunità finanziaria.</p> <p>Il Direttore Generale risponde all'Amministratore Delegato in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni.</p> <p>Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Direttore Generale è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego; può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendo poi al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.</p>	<p>Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati dal Consiglio di Gestione medesimo con il voto favorevole di almeno otto membri. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.</p> <p>Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.</p> <p>Il Direttore Generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;</p> <p>d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;</p> <p>e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;</p> <p>f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.</p> <p>Il Condirettore Generale coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.</p>
TITOLO XII	TITOLO XI
BILANCIO, UTILI E RISERVE	BILANCIO, UTILI E RISERVE
ARTICOLO 51	ARTICOLO 52
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.	Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.
Nell'ambito delle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 del codice civile gli Amministratori ed i Sindaci provvedono a fornire le informazioni	Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste

richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 del codice civile.	dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod. civ..
L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, viene così ripartito:	L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, viene così ripartito, per la parte distribuibile:
a) 2,75% per previdenze e provvidenze a favore del personale da utilizzarsi prioritariamente per le occorrenze delle istituzioni aziendali di previdenza e di assistenza; l'eventuale rimanenza è da erogarsi a discrezione del Consiglio di Amministrazione;	a) 2,75% per previdenze e provvidenze a favore del personale da utilizzarsi prioritariamente per le occorrenze delle istituzioni aziendali di previdenza e di assistenza; l'eventuale rimanenza è da erogarsi a discrezione del Consiglio di Gestione;
b) 1% al Consiglio di Amministrazione da ripartire fra i suoi componenti;	
c) 1,5% per iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da erogarsi a discrezione del Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo;	b) 1,5% per iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da erogarsi a cura del Consiglio di Gestione, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo;
d) il rimanente, quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.	c) il rimanente, quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa	Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
TITOLO XIII	TITOLO XII
SCIoglimento e messa in liquidazione della Società	SCIoglimento e messa in liquidazione della Società
ARTICOLO 52	ARTICOLO 53

Per l'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 2484 del Codice Civile, la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo capoverso dell'articolo 28 del presente Statuto.	Per l'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 2484 del Codice Civile, la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 28 del presente Statuto.
Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.	Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.
L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.	L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.
TITOLO XIV	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	NORMA TRANSITORIE
ARTICOLO 53	
Tenuto conto delle nomine effettuate in sede di costituzione della Banca e della ripartizione delle relative scadenze (8 consiglieri per un anno, 8 consiglieri per due anni e 5 consiglieri per tre anni), al fine di consentire nei prossimi anni la possibilità di rinnovare il Consiglio di Amministrazione per un terzo ogni anno, secondo la disposizione dell'art. 30, in previsione del rinnovo dei consiglieri in scadenza con l'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio 2005 (cinque consiglieri nominati in sede di costituzione della Banca), si dà atto che due consiglieri in scadenza negli anni successivi hanno già manifestato la propria disponibilità a rimettere anticipatamente il proprio mandato.	
	I
	In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi soci, contenuta negli articoli 6 e seguenti dello Statuto, i soci titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. che in forza del rapporto di cambio della fusione di cui all'Articolo 1 del presente Statuto risultino

	<p>titolari di almeno una azione della Società incorporante, assumono, senza necessità di alcuna procedura, formalità, domanda, gradimento, lo stato di soci con pienezza di diritti della Società per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa.</p> <p>I titolari di azioni già Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. sono comunque legittimati, in deroga a quanto previsto dall'Articolo 25 dello Statuto, ad intervenire alle assemblee della Società con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima.</p>
	II
	<p>In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 29, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Gestione. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal primo dei soggetti disponibili elencati nel primo comma dell'articolo 29.</p>
	III
	<p>La Società quale risultante dalla fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda adotta con efficacia dal giorno di efficacia della fusione il Regolamento del Comitato Nomine allegato al progetto di fusione.</p>
	IV
	<p>In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 25, ultimo comma, dall'Articolo 30, primo comma e dall'Articolo 44, primo comma, i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio ancorché iscritti nel Libro dei Soci da meno di 90 (novanta) giorni.</p>
	V
	<p>Anche in deroga al presente Statuto, che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra BPU Banca e Banca Lombarda, i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 23 saranno nominati per la prima volta, per</p>

	<p>la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della società incorporante BPU Banca applicando le disposizioni di voto di lista di seguito descritte.</p> <p>I Soci saranno invitati a presentare liste nelle quali devono essere indicati i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate – a pena di ineleggibilità – le dichiarazioni, corredate da idonea documentazione, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dalle norme del presente Statuto per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.</p> <p>Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p> <p>Ciascun candidato può esprimere l'accettazione alla propria candidatura in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p>
--	---

	<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 membri del Consiglio di Sorveglianza; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. <p>Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea. Ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.</p> <p>Qualora venga proposta validamente un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Sorveglianza con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p> <p>Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p> <p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>
	VI
	<p>L'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla</p>

	remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.
--	---

ALLEGATO B**Articolo 3**

La Società ha sede legale e direzione generale in Bergamo.

La Società ha altresì una sede operativa in Brescia.

La previsione dei precedenti commi può essere modificata solo con le maggioranze previste dal terzo comma dell'Articolo 28.

Articolo 23

L'Assemblea si riunisce presso la sede della Società o in altro luogo nella provincia di Bergamo.

Articolo 28

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23, 31, 36, 42, 43 e 49 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, la modifica della disciplina del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.

Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma e 48, sesto comma, dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è inoltre richiesta la maggioranza di cui al comma che precede.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.

Articolo 31

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione - chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento - sono nominati dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando non nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46. Essi restano in carica per l'intera durata del loro mandato.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.

Articolo 36

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole

della maggioranza dei membri presenti.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:

- a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
- c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;
- d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;
- e) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;
- f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

A parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Gestione.